Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 15 ottobre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto di Diano d'Alba » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto di Diano d'Alba », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Dolcetto di Diano d'Alba » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1973, n. 124;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Dolcetto di Diano d'Alba » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Dolcetto di Diano d'Alba » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Dolcetto di Diano d'Alba ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Dolcetto di Diano d'Alba » superiore in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine controllata, a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine controllata, la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Dolcetto di Diano d'Alba » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale ter-

mine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1974
Registro n. 17 *Agricoltura, foglio n.* 322

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « DOLCETTO DI DIANO D'ALBA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto di Diano d'Alba » è riservata al vino rosso che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto di Diano d'Alba » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « dolcetto ».

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Dolcetto di Diano d'Alba » comprende l'intero territorio del comune di Diano d'Alba.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Dolcetto di Diano d'Alba » debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti esclusi quelli di fondovalle o pianeggianti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare 80 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Cuneo sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della zona delimitata nell'art. 3.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel primo comma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto di Diano d'Alba » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto di Diano d'Alba » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, gradevolmente caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente ammandorlato, di moderata acidità, di buon corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto di Diano d'Alba » che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,50 qualora venga invecchiato per almeno un anno — a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve — può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto di Diano d'Alba » in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto di Diano d'Alba » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Dolcetto di Diano d'Alba », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7865)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto d'Asti » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto d'Asti », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Dolcetto d'Asti » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1973, n. 130;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Asti » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Asti » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Dolcetto d'Asti ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Dolcetto d'Asti » superiore in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai commi precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine controllata, a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine controllata, la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Dolcetto d'Asti » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri

recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubbblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1974
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 326

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO « DOLCETTO D'ASTI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Asti » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto d'Asti » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell'astigiano più idonee a produzioni con le caratteristiche ed il pregio previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende:

a) l'intero territorio dei comuni di Bubbio, Cassinasco, Castelboglione, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Cessole, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

b) la porzione di territorio situata sulla destra orografica del torrente Belbo dei comuni di Calamandrana, Canelli, Nizza Monferrato.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Dolcetto d'Asti » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura prevalentemente argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a 80 quintali. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio delle province di: Asti, Genova, Savona, Imperia, Alessandria, Cuneo e Torino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto d'Asti » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto d'Asti » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto vellutato, armonico, di moderata acidità;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto d'Asti » che provenga da uve con gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,50 se invecchiato per almeno un anno — a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve — può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto d'Asti » in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto d'Asti » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Asti » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7864)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1973.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Vista la nota n. 126/209 del 20 agosto 1973 del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi con cui si comunica la avvenuta sostituzione nella carica di direttore generale della direzione sopra indicata del dott. Walfrido Zafarana con il dott. Giuseppe Renato;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico del dott. Walfrido Zafarana con il dott. Giuseppe Renato;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prefetto di 1ª classe dott. Giuseppe Renato, direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, in sostituzione del dott. Walfrido Zafarana.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1973
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 256

(7712)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sperry-sud (ex Remington), in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Sperry-sud (ex Remington) di Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sperry-sud (ex Remington) di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 febbraio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8287)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1974.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della S.A. Cooperativa elettrica Cogneintze a r.l., in Cogne.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega del Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Visto il provvedimento ministeriale n. 692684 del 25 maggio 1969, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L., ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrato dall'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, nei confronti della impresa della S.A. Cooperativa elettrica Cogneintze a r.l., con sede in Cogne (Valle d'Aosta);

Vista la dichiarazione annuale dei dati di produzione di energia, convalidati dall'U.T.I.F. di Torino relativa all'anno 1972, con la quale la soc. Cooperativa elettrica Cogneintze a r.l. comunica la cessazione della predetta attività di produzione di energia elettrica dal 30 giugno 1972 per cui dalla data del 30 giugno 1972 l'impresa stessa distribuisce esclusivamente energia acquistata da terzi;

Vista la nota del 5 ottobre 1973 con la quale la società Cooperativa elettrica Cogneintze a r.l., ha confermato la avvenuta cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica e, per conseguenza, chiesto di essere trasferita all'E.N.E.L. essendo venuti meno i requisiti che giustificavano l'esonero dalla nazionalizzazione;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione II, n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Considerato che nei confronti dell'impresa predetta sono venute meno le condizioni che ne hanno consentito l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che il proseguimento dell'attività della impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa della S.A. Cooperativa elettrica Cogneintze, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della S.A. Cooperativa elettrica Cogneintze, con sede in Cogne (Valle d'Aosta), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla cooperativa predetta dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1974

(7912) *Il Ministro*: De Mita

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla fallita ditta Cordsen & C. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Cordsen & C. S.p.a., con sede in Milano, via Solari n. 43, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato a favore della ditta « Robert A. Roehder » di Francoforte per l'importazione dalla R.F.D. di vernici e resine (v.d. 39.01), di cui al mod. *B*-Import n. 357.846, rilasciato in data 11 maggio 1967 per $ 11.704 dalla Banca Loria di Milano;

Visti gli atti con i quali la società ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha pagato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Visto il processo verbale di accertamento di trasgressione in materia valutaria e di scambi con l'estero, redatto in data 28 giugno 1973 dall'Ufficio italiano dei cambi - Servizio ispettorato;

Considerato che non risulta effettuata l'operazione di sdoganamento neppure per il quantitativo equivalente al controvalore di $ 4.500, che secondo la ditta sarebbe stato sdoganato a titolo di prova della qualità della merce;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Cordsen & C. S.p.a. di Milano mediante fidejussione della Banca Loria di Milano, pari al 5% del controvalore di $ 11.704 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1974

(7914) *Il Ministro*: Matteotti

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Adrano, Linguaglossa, Militello in Val Catania e Paternò.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Adrano, Linguaglossa, Militello in Val Catania e Paternò;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Adrano, Linguaglossa, Militello in Val Catania e Paternò cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Militello in Val Catania sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltagirone, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Adrano e Paternò sono trasferiti nello ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Linguaglossa sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Giarre, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7870)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Pieve di Teco e Ventimiglia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Pieve di Teco e Ventimiglia;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Pieve di Teco e Ventimiglia cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pieve di Teco sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Imperia, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ventimiglia sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Remo, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7875)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Comiso e Scicli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Comiso e Scicli;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Comiso e Scicli cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Comiso e Scicli sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ragusa, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7871)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Trino e Varallo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Trino e Varallo;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Trino e Varallo cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Varallo sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Borgosesia, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trino sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vercelli, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7866)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cividale del Friuli, Codroipo, Palmanova, Pontebba, San Daniele del Friuli e Tarcento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cividale del Friuli, Codroipo, Palmanova, Pontebba, San Daniele del Friuli e Tarcento;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cividale del Friuli, Codroipo, Palmanova, Pontebba, San Daniele del Friuli e Tarcento cessano la loro attività dal 1° gennaio **1975**.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palmanova sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cervignano del Friuli, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pontebba sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tolmezzo, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cividale del Friuli, Codroipo, San Daniele del Friuli e Tarcento sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Udine, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7869)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Atessa, Casoli, Celenza sul Trigno e Villa Santa Maria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Atessa, Casoli, Celenza sul Trigno e Villa Santa Maria;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Atessa, Casoli, Celenza sul Trigno e Villa Santa Maria cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Atessa, Casoli e Villa Santa Maria sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lanciano, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Celenza sul Trigno sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vasto, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7877)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Carini, Monreale e Partinico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Carini, Monreale e Partinico;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Carini, Monreale e Partinico cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Carini, Monreale e Partinico sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7872)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Acerenza, Laurenzana, Marsico Nuovo e Muro Lucano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Acerenza, Laurenzana, Marsico Nuovo e Muro Lucano;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Acerenza, Laurenzana, Marsico Nuovo e Muro Lucano cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Acerenza, Laurenzana, Marsico Nuovo e Muro Lucano sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Potenza, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7873)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palazzolo Acreide.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palazzolo Acreide;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palazzolo Acreide cessa la sua attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palazzolo Acreide sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Siracusa, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

4ª Estrazione delle cartelle 7 % 1971 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 5 novembre 1974, alle ore 9 in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 4ª estrazione di titoli di credito comunale e provinciale riguardanti il prestito 7 % emessi ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971.

Saranno sorteggiati, per il rimborso dal 1° gennaio 1975, n. 16 titoli pari a n. 16 cartelle, per il complessivo importo di capitale nominale di L. 16.000.000.000.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1974

(8150)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 388, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 13 marzo 1971, dalla prof.ssa Guarriello Florio Maria Teresa contro la decisione n. 432 del 20 gennaio 1971, emessa dalla commissione prevista dall'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Caserta.

(8238)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 384, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 dicembre 1970 dal prof. Consoli Carmelo, avverso la decisione n. 42153 del 23 giugno 1970, con la quale il provveditorato agli studi di Catania ha respinto il ricorso gerarchico contro la sanzione della censura inflittagli dal preside della XXII scuola media di Catania.

(8239)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 21 ottobre 1972 al 3 novembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2193/72 e n. 2238/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. *diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:*		
	I. iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,70
	b) altri	0120 00	—
	II. altri:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		0,85
	- le altre destinazioni		1,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		1,60
	- le altre destinazioni		2,70
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % . . .	0130 31	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,80
	- le altre destinazioni		3,90
	2. superiore a 4 %	0140 00	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,90
	- le altre destinazioni		4,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01 (*segue*)	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	0,45
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	1,60
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % .	0150 31	1,60
	2. superiore a 4 %	0160 00	1,60
	ex B altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 10	12,20
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . .	0200 20	20,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	0300 10	24,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % .	0300 20	51,00
	III. superiore a 45 %	0400 00	51,00
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7)		—
	- le altre destinazioni		12,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7)		—
	- le altre destinazioni		12,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	0720 20	24,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	30,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	0720 40	38,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	39,90
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	41,90
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %. . .	0920 20	53,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7)		—
	- le altre destinazioni		12,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7) .		—
	- le altre destinazioni		12,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- il Cile		33,00
	- le altre destinazioni		24,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	30,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	1120 40	38,00
	3 superiore à 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220 00	39,90
	4. superiore a 29 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	41,90
	(bb) aventi tenore in peso, di materie grasse superiore a 41 % .	1320 20	53,70
	III latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole mettaliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	ex 1 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1420 10	4,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % .	1420 20	11,35
	2 altri . .	1520 00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1620 10	4,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1620 20	11,35
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1620 30	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1620 40	13,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1620 50	24,40
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	1620 60	44,40
	2. superiore a 45 %	1720 00	51,00
	B con aggiunta di zuccheri:		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7) . . .		— (1)
	- le altre destinazioni . . .		0,1200 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7) . .		— (1)
	- le altre destinazioni		0,1200 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,2400 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,3000 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,3800 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,3990 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,5370 (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7) . . .		— (1)
	- le altre destinazioni		0,1200 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E, la Danimarca e l'Irlanda (7)		— (1)
	- le altre destinazioni		0,1200 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,2400 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,3000 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,3800 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:		
	(11) aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,3990 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,5370 (1) per kg
	ex II. latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	3,00 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	11,35 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	3,00 (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 75	11,35 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1220 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,2440 (1) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,4440 (1) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	0,5100 (1) per kg
04.03	Burro (3):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:		
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg . .	3110 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		103,00
	- le altre destinazioni		106,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		103,00
	- le altre destinazioni		106,00
	(III) altri	3110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		103,00
	- le altre destinazioni		106,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.03 (*segue*)	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (7)		103,00
	- le altre destinazioni		106,00
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Giamaica, Trinità, Tobago e la Repubblica dominicana .		140,00
	- le altre destinazioni		132,00
04.04	Formaggi e latticini (4) (5):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		12,80
	- il Liechtenstein e la Svizzera . . .		—
	- l'Austria		25,80
	- le altre destinazioni		48,80
	ex C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	40,50
	D. formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		16,60
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		16,60
	(22) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		25,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		16,60
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		25,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		32,70
	- le altre destinazioni		42,70
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		16,60
	- le altre destinazioni		16,60
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		25,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		32,70
	- le altre destinazioni		42,70
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		32,70
	- le altre destinazioni		42,70
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		38,00
	- le altre destinazioni		50,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		38,00
	- le altre destinazioni		50,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	50,60
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	65,60
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %;	4710 21	50,60
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,80
	- le altre destinazioni		47,10

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,80
	- le altre destinazioni		47,10
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %	4920 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		42,80
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 10	8,80
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		17,20
	(cc) uguale o superiore a 39 %:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		43,40
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		35,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		42,80
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		33,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		39,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		43,40
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		35,70
	- la Svizzera		11,80
	- le altre destinazioni		42,80
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	39,50

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio, o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (6):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	7,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	9,30
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	10,80
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 %:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	10,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	10,80

N.B. — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » le destinazioni seguenti: la zona *D*, la zona *E*, l'Austria, la Danimarca, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonchè le destinazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 1041/67/CEE.

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 21 ottobre 1972 al 3 novembre 1972 è di lire 25,00 (regolamenti (CEE) n. 2227/72 e n. 2307/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 kg;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 21 ottobre 1972 al 3 novembre 1972 è di lire 25,00 (regolamenti (CEE) n. 2227/72 e n. 2307/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(5) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamenti (CEE) n. 1579/70 e n. 1296/72).

(6) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

(*a*) latte scremato in polvere,

(*b*) farina di pesce e

(*c*) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'U.R.S.S. asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai (regolamento (CEE) n. 1353/69).

(5676)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Corsico

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 25 luglio 1974, n. 9272, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Corsico (Milano), adottato con deliberazione consiliare 2 dicembre 1972, n. 93.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare 18 giugno 1973, n. 68, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(7742)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Legnano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 2 luglio 1974, n. 8883, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Legnano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 5 giugno 1973, n. 123, relativa a tre zone interessate alla realizzazione di opere pubbliche.

(7747)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 23 luglio 1974, n. 9129, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Legnano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 31 luglio 1973, n. 255, relativa al piano di azzonamento ed alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.

(7748)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 25 luglio 1974, n. 9277, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 26 luglio 1972, n. 188634/2619 PR 72, relativa alla zona compresa fra via Montalbino, largo Montalbino, largo Vulci, via Veglia, viale Marche e via Murat.

(7743)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 18 giugno 1974, n. 8758, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Milano 28 novembre 1973, n. 225102/2765 PR 73, con la quale si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, l'area compresa tra via G. C. Procaccini, via F. Londonio, via G. Prina e corso Sempione.

(7744)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 18 giugno 1974, n. 8759, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Milano 28 novembre 1973, n. 225106/2769 PR 73, con la quale si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, l'area compresa tra piazza Garibaldi, NV piano regolatore generale e via Pistoia.

(7746)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 25 luglio 1974, n. 9271, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 28 ottobre 1965, n. 224539/4968 PR 65.

(7745)

Variante al piano regolatore generale del comune di Giussano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 16 luglio 1974, n. 9047, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Giussano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 19 ottobre 1973, n. 78, relativa alla zona compresa tra via Milano e via Prealpi.

(7749)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Mercato S. Severino

Con decreto del presidente della regione Campania 13 luglio 1974, n. 1058, sulla base della deliberazione di giunta regionale 19 aprile 1974, n. 2224, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Mercato S. Severino (Salerno) adottato, con deliberazione consiliare 23 luglio 1973, n. 6, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Con lo stesso decreto sono state respinte le opposizioni avanzate avverso tale piano, in conformità di quanto già stabilito dal comune di Mercato S. Severino (Salerno) con la deliberazione 16 novembre 1973, n. 16.

(7804)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano particolareggiato del comune di Grosseto

Con deliberazione della giunta regionale 8 maggio 1974, n. 4671, è stato approvato il piano particolareggiato del nuovo centro direzionale commerciale - Determinazioni del comune di Grosseto, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7805)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Roma

Con delibera della giunta regionale del Lazio 8 luglio 1974, n. 2014, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 6 settembre 1974, con verbale n. 143/42, è stato approvato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano delle zone n. 27-*bis* in variante al piano regolatore generale del comune di Roma e al piano n. 27 delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune medesimo, località Giardinetti.

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dello art. 8 della citata legge n. 167/1962.

(8294)

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cervia

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia 26 luglio 1974, n. 8989/AT.E, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale vigente in comune di Cervia relativa ad insediamento scolastico in località Montaletto.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(7631)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecentodieci posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 26 luglio 1974;
Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;
Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28 e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;
Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentodieci posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di 30, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 55 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e per gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

2) a 39 anni:

a) per gli ex combattenti decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

3) di anni 5:

a) per gli ex combattenti e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti;

b) per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 2), lettera *a*), e 3), lettera *a*), coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*);

5) a 40 anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 55, di cui al n. 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili od operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore d'ufficio, e fatta pervenire, in piego raccomandato al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine da fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita e poi quello del coniuge;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento deve essere dimostrata esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

La qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato od invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione, del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato od invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio e dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualifica di profugo dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrato, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della provincia in cui risiede il candidato. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio della Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno invece presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia, per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra; di caduto per servizio devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione della amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva e l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constatare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziale.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura: l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidonietà;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

Prove obbligatorie d'esame

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame di svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire al Ministero (Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I) per la verifica entro il 14 maggio 1975, soltanto i testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino) dei quali è consentita la consultazione a termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

I testi pervenuti oltre detto termine non saranno posti a disposizione degli interessati, nè potranno essere accettati quelli portati a mano nei giorni indicati nel seguente articolo.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti relazioni, note, commenti, raffronti o richiami di qualsiasi genere anche se di pugno del candidato.

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

Art. 10.

Diario prove scritte e convocazione candidati

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, palazzo dei congressi all'E.U.R., via Civiltà del lavoro 23, nei giorni 21, 22 e 23 maggio 1975 con inizio alle ore 8.

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti; perciò i concorrenti, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi a questo Ministero (Direzione generale del-

l'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I, ingresso da via delle Zoccolette) nei giorni 19 e 20 maggio 1975 (lunedì e martedì) dalle ore 9 alle ore 12 per la identificazione personale e per ritirare la tessera di riconoscimento con l'unito foglio contenente disposizioni relative al concorso.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno dei dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Art. 11.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 12.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 3 settembre 1974

Il Ministro: Zagari

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1974
Registro n. 25 Giustizia, foglio n. 329

(8063)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a cento posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, concernente la determinazione delle nuove piante organiche della carriera direttiva del personale del Ministero della sanità, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974 con il quale è stato approvato il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cento posti di medico in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione. Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

3) il limite massimo di età è stabilito in anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

Le elevazioni, di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4) e 5), si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

6) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e gli invalidi di guerra, per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e gli invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e gli invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e gli invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini (legge 3 aprile 1958, n. 467), per i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della stessa tabella.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e per gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dai caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in medicina e chirurgia.

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovrano pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego per il quale concorrono;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero il certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la lingua estera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame per la prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dallo impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando, entro un termine perentorio di giorni cinque, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, nonchè l'eventuale prova facoltativa di lingua estera, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 7 gennaio 1975 *con inizio alle ore* 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, *il giorno* 20 *marzo* 1975 *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ed abbiano superato la prova scritta, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove suddette nelle sedi e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica e all'eventuale colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica e il voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta, sarà inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal *ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti* per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

A) Diploma originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

D) Certificato di cittadinanza italiana.

E) Certificato di godimento dei diritti politici.

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo allo impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere *eseguito presso istituti o laboratori autorizzati*

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione. con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine allo impiego per il quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

H) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello *stato di servizio militare o del foglio matricolare militare*, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati alla Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1974
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 116

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

PROVA SCRITTA

A) *Igiene generale e speciale*:

1) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri - ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, ospedali psichiatrici, ospedali per le malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - igiene degli aerei - disinfezione e disinfestazione dei mezzi di trasporto e vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti e degli aeroporti.

B) *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive*:

1) Generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli - meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes - zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettsiosi similari, psittacosi ed ormitosi, febbre Q, scarlattina, malatti . reumatica, erisipela ed altre infe-

zioni da streptococco, infezioni da meningo-cocco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, molva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, toxoplasmosi, anchilostomiasi, filariosi.

3) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste:

A) in indagini di laboratorio:

1) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

3) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

4) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

B) nell'esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritta e pratica.

B) Statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti tra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di coovariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

C) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica; organizzazione sanitaria internazionale.

D) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

E) Elementi di farmacologia e terapia.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . nato a . . (provincia di . .) il . . residente in . . (provincia di .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cento posti di medico in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto alla equiparazione perchè . . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la esenzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso l'Università . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . . . presso l'Università di (o dall'Università di) . . . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11) per la prova facoltativa di lingua estera sceglie la lingua . . . .

12) gradirebbe essere destinato presso la sede di . . . . (o le sedi);

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . .
(La firma deve essere autenticata)

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente. La firma deve essere autenticata a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7551)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso, per soli titoli, a cattedre di « tecnica della danza » presso l'Accademia nazionale di danza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 4 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione in data 24 gennaio 1974, sono stati pubblicati la relazione finale della commissione giudicatrice e i risultati del concorso, per soli titoli, a cattedre di « tecnica della danza » presso l'Accademia nazionale di danza.

(7902)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio delle prove pratica e scritta del concorso, per esami, a cinque posti di capo laboratorio in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi » delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali per la chimica industriale.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1974, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 129, è stato modificato nel modo seguente il decreto ministeriale 6 luglio 1973 col quale fu fissato il calendario delle prove pratica e scritta del concorso a cinque posti di capo laboratorio in prova, nel ruolo del personale tecnico branca « manifatture tabacchi » delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riservato a periti industriali per la chimica industriale:

« La prova scritta e quella pratica avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce, 34/A-*bis* nei giorni sotto indicati, con inizio alle ore 8,30:

prova scritta: nel giorno 11 novembre 1974;
prova pratica: nel giorno 25 novembre 1974 e successivi.

Per quest'ultima prova i candidati saranno divisi in scaglioni secondo un calendario che partirà dal giorno 25 novembre 1974 e che sarà direttamente comunicato agli interessati dalla commissione esaminatrice il giorno della prova scritta ».

(8264)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio delle prove scritte del concorso a trentacinque posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso a trentacinque posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, si svolgeranno nei giorni 3, 4, 5 dicembre 1974, con inizio alle ore 8,30 e avranno luogo in Roma, viale Manzoni n. 1.

(8265)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario vice capo ripartizione e direttore del macello vacante nel comune di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2148 del 1° luglio 1974 col quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario vice capo ripartizione e direttore del macello vacante nel comune di Catania;

Visto il telegramma n. 600.1/24457/21 del 13 settembre 1974 col quale il Ministero della sanità ha designato in sostituzione della dott.ssa Capalbo Alfonsina, il consigliere dott. Maurizio Muscato, in servizio presso il Ministero suddetto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Muscato Maurizio, consigliere del Ministero della sanità, viene nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione della dottoressa Capalbo Alfonsina.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Catania, addì 23 settembre 1974

Il veterinario provinciale: STALTARI

(8204)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1974, n. **16.**

Strutturazione degli uffici regionali, ruolo organico e trattamento economico del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 25 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
L'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Capo I

STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI REGIONALI

Art. 1.
Principi di organizzazione

L'organizzazione dei servizi e degli uffici regionali si ispira ai principi fondamentali dello statuto, che pongono a base dell'attività dell'ente:

a) la scelta della politica di « Piano » come metodo di intervento nella realtà economico-sociale della Regione;

b) l'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio, sulla base delle norme statutarie e delle leggi nazionali e regionali. Nell'ambito dei poteri di autonoma funzionalità del consiglio rientrano anche la organizzazione e la gestione dei propri servizi;

c) l'attività collegiale della giunta, come sintesi ed attuazione delle attribuzioni, delle iniziative e delle responsabilità dei singoli assessori;

d) il decentramento delle funzioni amministrative agli enti locali e la instaurazione, con gli stessi, di un costante rapporto di collaborazione e di partecipazione, in modo da realizzare la saldatura di un circuito fra la Regione ed i principali destinatari delle sue scelte politiche.

Art. 2.
Compiti

I compiti della Regione sono principalmente di indirizzo politico, di legislazione, di programmazione e di controllo sugli atti degli enti locali.

Essi vengono svolti secondo le competenze stabilite dallo statuto e dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 3.
L'organizzazione regionale

L'organizzazione regionale è strutturata in dipartimenti ed uffici.

I dipartimenti costituiscono gli strumenti organizzativi idonei al soddisfacimento di tutte le esigenze di funzionamento degli organi secondo i compiti specifici individuati nella presente legge.

Nell'ambito degli uffici possono essere costituiti i servizi.

I dipartimenti e gli uffici sono posti rispettivamente alle dipendenze del presidente e dell'ufficio di presidenza del consiglio, del presidente e della giunta regionale.

Il lavoro di ogni dipartimento e di ogni ufficio è organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 4.

Coordinatori

Nell'ambito di ogni dipartimento del consiglio e della giunta le funzioni di coordinatore sono attribuite fra il personale inquadrato nel 7° livello o, in via eccezionale, fra il personale inquadrato nel 6° livello.

Il coordinatore è responsabile del funzionamento del dipartimento del quale cura il coordinamento tecnico-organizzativo; cura, inoltre, i rapporti del dipartimento con gli altri dipartimenti e con l'amministrazione; collabora alla definizione degli indirizzi programmatici ed operativi del dipartimento.

La funzione di coordinatore è conferita dalla giunta su proposta degli assessori per i rispettivi dipartimenti e su designazione dell'ufficio di presidenza del consiglio per i dipartimenti del consiglio.

La funzione viene conferita a tempo determinato, rinnovabile e per un periodo non superiore alla durata della legislatura.

L'incarico stesso può essere revocato.

Il coordinatore adotta, nell'ambito del dipartimento, le determinazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi indicatigli dall'organo competente.

L'incarico di coordinatore è conferito a dipendenti in possesso di particolari requisiti di idoneità all'espletamento della funzione, quali il titolo di studio, la preparazione professionale, le eventuali pubblicazioni scientifiche, le mansioni espletate presso gli enti di provenienza e presso la Regione, l'attitudine

Art. 5.

Indennità

Ai coordinatori nominati ai sensi dell'articolo precedente è attribuita, limitatamente al periodo di durata dell'incarico, una indennità pari al 20% della retribuzione iniziale.

Art. 6.

Segreterie particolari

Il presidente del consiglio, i componenti l'ufficio di presidenza il presidente della giunta, il vice presidente della giunta e gli assessori si avvalgono di segreterie particolari.

Le segreterie particolari del presidente del consiglio e del presidente della giunta sono costituite da non più di tre dipendenti, di cui uno, il segretario, appartenente almeno alla qualifica di collaboratore o qualifica equiparata e gli altri alla qualifica di assistente.

Le segreterie particolari dei componenti l'ufficio di presidenza del consiglio, del vice presidente della giunta e degli assessori sono costituite da due dipendenti, di cui uno, il segretario appartenente almeno alla qualifica di collaboratore o qualifica equiparata e l'altro a quella di assistente.

Il segretario particolare può essere scelto fra i dipendenti della Regione o può essere richiesto in posizione di comando agli enti pubblici. In questo ultimo caso gli addetti alle segreterie non possono accedere agli impieghi regionali se non mediante concorso pubblico.

Ai segretari particolari del presidente del consiglio, del presidente della giunta, del vice presidente della giunta, dei componenti l'ufficio di presidenza del consiglio e degli assessori è corrisposta limitatamente al periodo di durata dell'incarico, una indennità del 20% sul trattamento iniziale.

I segretari particolari non possono interferire nell'azione delle strutture amministrative nè sostituirsi alle stesse.

Capo II

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 7.

Dipartimenti e funzioni

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il consiglio regionale si avvale dei seguenti dipartimenti:

Dipartimento affari generali del consiglio:

1) ufficio di segreteria del consiglio;
2) ufficio stampa e pubbliche relazioni;
3) ufficio ragioneria ed economato.

Dipartimento affari legislativi del consiglio:

1) ufficio legislativo;
2) ufficio studi, documentazione, statistica e biblioteca;
3) segreterie delle commissioni permanenti.

La strutturazione e le funzioni essenziali dei predetti dipartimenti ed uffici sono quelle che risultano dagli articoli che seguono.

Art. 8.

Dipartimento affari generali del consiglio

1) Ufficio di segreteria del consiglio:

assiste il presidente e l'ufficio di presidenza del consiglio nell'attività di organizzazione degli uffici e del personale;

cura i rapporti con il commissario del Governo, con la commissione di controllo, con gli uffici della giunta, con i gruppi consiliari e con gli uffici delle altre regioni;

svolge le mansioni di segreteria nelle adunanze del consiglio, dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei capi gruppo;

assicura la regolarità formale delle adunanze;

cura la redazione e la esecuzione dei provvedimenti deliberati;

adempie alle incombenze conseguenti e provvede alla tenuta della raccolta aggiornata dei resoconti stenografici e dei verbali di seduta;

cura la tenuta dei fascicoli del personale in parallelo, per quanto riguarda il personale del consiglio, con quelli del corrispondente ufficio della giunta;

cura tutti gli altri servizi di carattere generale non attribuiti alla competenza specifica degli altri uffici del consiglio.

Il coordinatore del primo dipartimento, svolge le mansioni di segretario nelle riunioni del consiglio, dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei capigruppo e può essere sostituito, per i casi di assenza o di impedimento, da altro funzionario nominato dall'ufficio di presidenza del consiglio.

2) Ufficio stampa e pubbliche relazioni:

provvede al mantenimento dei rapporti fra il consiglio regionale e la stampa nazionale e locale, assicurando la tempestiva informazione sull'attività e le iniziative del consiglio;

cura la redazione e pubblicazione del «Notiziario» del consiglio;

cura la rappresentanza del consiglio nelle iniziative e manifestazioni pubbliche, informandone tempestivamente la presidenza;

studia, propone e cura l'organizzazione di manifestazioni di interesse regionale ed interregionale;

cura le pubbliche relazioni.

Il responsabile dell'ufficio ed i redattori devono essere in possesso della iscrizione come pubblicisti all'ordine dei giornalisti.

3) Ufficio ragioneria ed economato:

provvede alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del consiglio;

elabora il preventivo di cassa;

amministra le spese e le contabilizza in base alle decisioni del consiglio e dell'ufficio di presidenza;

espleta il servizio di economato per tutti gli uffici del consiglio, in conformità dell'apposito regolamento.

Art. 9.

Dipartimento affari legislativi del consiglio

1) Ufficio legislativo:

cura la formulazione giuridica dei provvedimenti legislativi e regolamentari;

assicura la assistenza tecnica ai titolari di iniziativa legislativa;

fornisce la consulenza richiesta dal presidente del consiglio, dall'ufficio di presidenza, dalle commissioni permanenti e dai singoli consiglieri su affari di interesse della regione;

organizza e gestisce il servizio di documentazione legislativa.

2) Ufficio studi, documentazione, statistica e biblioteca:

provvede alla raccolta sistematica dei dati e delle notizie occorrenti per l'istruttoria, la elaborazione e la trattazione degli affari di competenza del consiglio;

svolge studi, indagini e ricerche, di propria iniziativa o su richiesta dei responsabili dei servizi, su materie interessanti la attività del consiglio;

mantiene i contatti con l'I.S.T.A.T., e con enti ed organizzazioni territoriali per la raccolta ed elaborazione di dati, ed eventualmente per la loro diffusione;

cura la raccolta della documentazione interna ed esterna, da tenere a disposizione dei consiglieri e degli uffici;

collabora con l'ufficio stampa per la fornitura di dati, notizie ed atti occorrenti;

cura l'organizzazione e tenuta della biblioteca del consiglio.

3) Segreterie delle commissioni permanenti:

predispongono e notificano, in base alle istruzioni dei presidenti, l'ordine del giorno dei lavori;

preparano gli atti da portare all'esame delle commissioni;

curano il resoconto delle sedute e la redazione dei relativi verbali;

preparano i provvedimenti da sottoporre all'esame della assemblea;

tengono la raccolta aggiornata degli atti delle commissioni, dei quali forniscono copie all'ufficio studi, documentazione, statistica e biblioteca.

Alla segreteria di ciascuna commissione è preposto un dipendente appartenente alla qualifica di funzionario.

Capo III

LA GIUNTA REGIONALE

Art. 10.

Struttura

La giunta regionale ha struttura collegiale ed è costituita dal presidente, che ne coordina l'attività e ne mantiene l'unità di indirizzo operativo, e dagli assessori nel numero fissato dallo statuto regionale.

Art. 11.

Uffici, dipartimenti e funzioni

Per lo svolgimento dei propri compiti, il presidente della giunta e la giunta si avvalgono dei seguenti uffici e dipartimenti:

ufficio di gabinetto del presidente;
dipartimento affari generali della giunta;
dipartimento programmazione;
dipartimento finanze, bilancio e patrimonio;
dipartimento assetto del territorio;
dipartimento attività produttive;
dipartimento formazione professionale, istruzione, beni culturali;
dipartimento sicurezza sociale;
dipartimento agricoltura e foreste.

La strutturazione e le funzioni essenziali dei predetti uffici e dipartimenti sono quelle che risultano dagli articoli che seguono.

Art. 12.

Ufficio di gabinetto del presidente della giunta

Collabora allo svolgimento dell'attività politica ed amministrativa del presidente;

lo coadiuva nel mantenere i rapporti con gli altri organi regionali e con gli organi statali, centrali e periferici;

cura la trattazione di incarichi di particolare riservatezza.

L'ufficio di gabinetto del presidente della giunta è costituito da non più di tre dipendenti scelti tra il personale della Regione, di cui uno, il capo di gabinetto, appartenente alla qualifica funzionale di responsabile di ufficio, uno a quella di collaboratore ed uno a quella di assistente.

Il capo di gabinetto del presidente della giunta viene nominato dal presidente. L'incarico può essere revocato dal presidente.

Al capo di gabinetto è attribuito, limitatamente al periodo di durata dell'incarico, una indennità pari al 20% della retribuzione iniziale.

Art. 13.

Dipartimento affari generali della giunta

1) Ufficio di segreteria della giunta:

cura la trattazione degli affari di segreteria della giunta;

assolve alle incombenze relative allo svolgimento delle sedute della giunta;

cura i rapporti con il commissario del Governo, con la commissione di controllo, con gli uffici del consiglio e con gli uffici delle altre regioni;

cura la promulgazione delle leggi e dei regolamenti;

svolge funzioni di ufficiale rogante, a norma di legge.

2) Ufficio degli affari generali e del personale:

assiste gli uffici regionali nelle attività di razionalizzazione delle procedure interne di informazione, di decisione e di esecuzione;

cura la regolare tenuta degli atti del personale, che devono essere costantemente aggiornati;

cura, su incarico della giunta, lo studio delle soluzioni organizzative relative alla migliore utilizzazione degli uffici degli enti locali ai quali sono state delegate funzioni.

3) Ufficio legislativo e legale:

collabora alla elaborazione delle proposte di legge e regolamenti e fornisce al presidente, agli assessori ed agli uffici l'assistenza richiesta;

cura il contenzioso ed i contratti, svolge attività di consulenza giuridica, ed assiste la Regione in ogni sede giurisdizionale.

4) Ufficio stampa e pubbliche relazioni:

cura i rapporti fra l'amministrazione regionale e la stampa locale e nazionale, assicurando la loro informazione sull'attività e le iniziative della giunta regionale;

è responsabile della redazione del Bollettino ufficiale della Regione;

studia, propone e cura l'organizzazione di manifestazioni d'interesse regionale ed interregionale;

assicura la rappresentanza della Regione nelle iniziative e manifestazioni pubbliche, informandone tempestivamente gli organi regionali interessati.

Il responsabile dell'ufficio ed i redattori devono essere in possesso della iscrizione come pubblicisti all'ordine dei giornalisti.

5) Ufficio enti locali:

cura i rapporti con gli enti locali in ordine alla fornitura dell'assistenza e della consulenza richiesta da questi agli uffici dell'amministrazione regionale;

cura lo svolgimento delle funzioni amministrative, trasferite dallo Stato alla Regione, in materia di polizia locale, urbana e rurale;

compie analisi critiche della funzionalità delle dimensioni e delle strutture degli enti locali rispetto ai compiti attribuiti dalla legge e formula proposte di ridefinizione e di ristrutturazione alla giunta;

cura i rapporti con gli organi di controllo sugli atti degli enti locali.

Il coordinatore del dipartimento affari generali della giunta svolge le funzioni di segretario della giunta ed è sostituito, per i casi di assenza o di impedimento, da altro funzionario nominato dalla giunta.

Art. 14.

Dipartimento programmazione

1) Ufficio programmazione:

svolge le seguenti attribuzioni: elaborazione del progetto di programma regionale di sviluppo; formulazione di osservazioni e proposte dirette ad assicurare la coerenza col programma regionale del piano di assetto territoriale, del piano pluriennale di spesa, dei piani d'intervento settoriali e del bilancio preventivo; redazione dello schema del rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma regionale e della relazione sulla situazione economica e sociale della Regione; rapporti con gli organi tecnici della programmazione, nazionali, regionali e locali.

2) Ufficio statistica, documentazione e biblioteca:

su indicazione degli organi e degli uffici regionali e sulla base di iniziative proprie, redige i piani di raccolta sistematica dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione dell'attività dell'ente, ne cura la raccolta, la elaborazione e la diffusione a tutti gli uffici interessati;

svolge indagini e ricerche varie su richiesta degli organi ed uffici regionali;

mantiene i contatti con l'I.S.T.A.T. e con gli enti territoriali minori (province, comuni, ecc.) per la raccolta dei dati statistici d'interesse della Regione, di cui cura la elaborazione e diffusione;

garantisce a tutti gli interessati che ne facciano richiesta la comunicazione dei dati in possesso dell'ufficio;

cura la raccolta della documentazione interna ed esterna utile agli organi ed uffici dell'ente;

cura l'organizzazione e la tenuta della biblioteca della giunta.

Art. 15.

Dipartimento finanze, bilancio e patrimonio

1) Ufficio bilancio.

2) Ufficio ragioneria.

3) Ufficio finanze e tributi:

gestione delle finanze in conformità del bilancio di competenza; conto consuntivo della Regione; tributi propri della Regione; tributi attribuiti o devoluti dallo Stato; assunzione e rimborso dei mutui e prestiti.

4) Ufficio demanio e patrimonio:

demanio regionale; patrimonio indisponibile e disponibile; economato.

Art. 16.

Dipartimento assetto del territorio

1) Ufficio urbanistica:

pianificazione urbanistica territoriale, regionale e comprensoriale; piani territoriali paesistici, piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; funzioni regionali in materia di urbanistica ivi compresa la vigilanza sull'attività edilizia.

2) Ufficio lavori pubblici:

viabilità, acquedotti, opere portuali e lavori pubblici di interesse regionale, dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori; espropriazioni per pubblica utilità ed occupazioni di urgenza; funzioni delegate in materia di lavori pubblici.

3) Ufficio edilizia residenziale e pubblica:

edilizia pubblica, edilizia economica e popolare; promozione della cooperazione nel settore dell'edilizia e delle opere pubbliche.

4) Ufficio trasporti:

piani e programmi settoriali a scala regionale o comprensoriale.

Art. 17.

Dipartimento attività produttive

1) Ufficio turismo:

turismo ed industria alberghiera; promozione delle attività connesse con i settori dello spettacolo e del tempo libero.

2) Ufficio promozione industriale:

promozione industriale; consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale; pareri sui piani e programmi di attività industriale; acque minerali e termali, cave e torbiere.

3) Ufficio commercio:

problemi della commercializzazione e promozione delle forme di cooperazione; funzioni delegate o attribuite in materie di commercio.

4) Ufficio artigianato:

artigianato; promozione della cooperazione artigiana.

5) Ufficio lavoro:

problemi del lavoro o comunque connessi con la tutela della condizione operaia.

Art. 18.

Dipartimento formazione professionale, istruzione beni culturali

1) Ufficio formazione professionale:

attività di promozione e incentivazione dei corsi di formazione professionale; fondo sociale europeo.

2) Ufficio diritto allo studio:

decondizionamento socio-ambientale; trasporti; mense, borse di studio; attività promozionale; distretti scolastici.

3) Ufficio informazione, documentazione e ricerca - Servizi culturali e sociali:

problemi della informazione, stampa e Rai-TV; documentazione; statistica e indagini; ricerca e sperimentazione socio-culturale; promozione delle attività culturali; musei e biblioteche di enti locali; funzioni delegate in materia di istruzione e beni culturali; tempo libero; orientamento scolastico e professionale.

Art. 19.

Dipartimento sicurezza sociale

1) Ufficio sanità:

assistenza sanitaria; assistenza ospedaliera.

2) Ufficio igiene:

tutela sanitaria dei luoghi di lavoro e difesa dell'ambiente.

3) Ufficio assistenza sociale:

attività di promozione sociale; politiche nei settori della assistenza sociale e della beneficenza pubblica.

4) Ufficio veterinario:

assistenza veterinaria.

Art. 20.

Dipartimento agricoltura e foreste

1) Ufficio strutture ed infrastrutture:

miglioramenti fondiari, viabilità ed elettrificazione rurale, bonifica integrale e montana, irrigazione, interventi comunitari, piccola proprietà contadina.

2) Ufficio assistenza e cooperazione:

cooperazione, assistenza tecnica, credito agrario, assistenza alle comunità montane, usi civici, statistica agraria, ricerche di mercato, ecologia, caccia e pesca.

3) Ufficio produzioni ed interventi:

colture erbacee ed arboree, avversità, zootecnia, meccanizzazione, piani di sviluppo e programmi di investimento.

4) Ufficio economia montana:

rimboschimento, sistemazione idraulico-forestale, silvicoltura, demanio forestale.

Art. 21.

Servizio economato

Presso ciascun dipartimento od ufficio può essere istituito un servizio di economato.

Le modalità di costituzione e funzionamento del servizio saranno determinate da apposito regolamento.

Art. 22.

Comitato tecnico della programmazione

Il comitato tecnico della programmazione è costituito dal presidente della giunta, che lo presiede, e dai coordinatori dei dipartimenti.

Alle sedute del comitato partecipano i componenti la giunta e possono intervenire, su invito del presidente, i dirigenti degli organismi tecnici ed economici operanti nella Regione.

Sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato i coordinatori dei dipartimenti del consiglio, quando si tratti di questioni concernenti il consiglio stesso o attinenti alla sua attività.

Il comitato si riunisce di norma una volta al mese. Si riunisce, inoltre, su convocazione del presidente o su richiesta di due componenti la giunta.

Oltre ai compiti specificatamente assegnati dalle leggi regionali sulle procedure della programmazione, sul procedimento amministrativo e sull'ordinamento contabile, nonchè da altre leggi, spetta al comitato:

a) assicurare la compatibilità dei programmi e delle attività dei vari uffici e dipartimenti con le previsioni programmatiche;

b) esprimere il proprio parere sulle proposte degli atti, dei documenti e dei provvedimenti in materia di programmazione e bilancio;

c) esaminare il piano dei progetti di ricerca da proporre alla giunta e formulare proposte al riguardo;

d) proporre alla giunta la costituzione dei gruppi di lavoro fra più uffici e dipartimenti e le priorità fra i progetti assegnati a tali gruppi, di cui designa il responsabile;

e) fornire alla giunta, ogni volta che ne sia richiesto dal presidente, la consulenza su ogni altra materia.

La segreteria del comitato tecnico della programmazione è assicurata dal dipartimento programmazione.

Art. 23.

Gruppi di lavoro

All'interno dei dipartimenti e degli uffici possono essere costituiti gruppi di lavoro per lo svolgimento di attività ricorrenti.

Alla formazione dei gruppi di lavoro all'interno dell'ufficio o del dipartimento provvede il coordinatore in relazione ai compiti ed agli obiettivi indicati dall'assessore competente.

Ciascun dipendente può essere assegnato a più gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro è costituito da dipendenti, anche di diverse qualifiche funzionali.

La giunta può costituire gruppi di lavoro tra vari dipartimenti e uffici stabilendone gli obiettivi e i compiti, sentito il comitato tecnico della programmazione, il quale propone, in particolare, chi debba assumere la responsabilità.

Art. 24.

Disposizioni concernenti gli uffici statali trasferiti

Gli uffici trasferiti dallo Stato con il relativo personale sono regolamentati in conformità alle disposizioni che seguono:

Dagli uffici del dipartimento assetto del territorio vengono assorbiti:

a) la sezione urbanistica regionale presso il provveditorato alle opere pubbliche;

b) gli uffici trasferiti del provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata;

c) gli uffici provinciali del genio civile di Potenza e di Matera;

d) la direzione compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Potenza.

Dagli uffici del dipartimento sicurezza sociale vengono assorbiti:

gli uffici provinciali del medico provinciale e del veterinario provinciale di Potenza e di Matera.

Dagli uffici del dipartimento agricoltura e foreste vengono assorbiti:

a) l'ispettorato agrario compartimentale di Potenza;

b) gli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Potenza e di Matera;

c) tutti gli altri uffici ed il personale trasferiti dall'amministrazione forestale e dall'agricoltura dello Stato.

Sono assorbiti tutti gli altri uffici trasferiti dall'amministrazione dello Stato alla Regione.

E' ammessa, ove necessaria, l'organizzazione decentrata dei singoli dipartimenti.

Sono fatte salve le competenze degli uffici sopra indicati per l'esercizio delle funzioni statali residuate a mente dei decreti delegati emanati in virtù dell'art. 17 della legge 6 maggio 1970, n. 281.

Capo IV

GLI ORGANI DI CONTROLLO DELLA REGIONE

Art. 25.

Organi di controllo

Gli organi di controllo della Regione sugli atti degli enti locali sono:

a) il comitato regionale di controllo;

b) la sezione decentrata di Potenza;

c) la sezione decentrata di Matera.

Con l'osservanza delle norme statutarie possono istituirsi altre sezioni decentrate di controllo.

Gli uffici degli organi di controllo sono diretti da un segretario nominato dal presidente della giunta, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio.

Gli stessi uffici sono articolati nei seguenti servizi funzionali:

a) affari amministrativi degli enti locali;

b) affari economici e finanziari degli enti locali;

c) affari relativi agli ospedali e opere pie.

Ai segretari degli organi di controllo è attribuita, limitatamente al periodo di durata dell'incarico, una indennità pari al 15 % della retribuzione iniziale.

TITOLO II

IL PERSONALE

Capo I

IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE

Art. 26.

Ruolo organico

A termini dell'art. 48 dello statuto, il personale della Regione è inquadrato in unico ruolo organico, costituito da 7 qualifiche funzionali.

I provvedimenti relativi al personale addetto agli uffici del consiglio sono adottati dalla giunta regionale su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio e d'intesa col medesimo. I provvedimenti relativi al personale addetto alle aziende autonome e agli enti dipendenti sono adottati d'intesa con i loro organi amministrativi.

Il ruolo organico del personale della Regione è stabilito come segue:

Ruolo organico del personale della Regione

Livelli	Qualifiche funzionali	Dotazioni
I	Ausiliario	3
II	Commesso	108
III	Operatore	82
IV	Assistente	288
V	Collaboratore	230
VI	Funzionario	85
VII	Responsabile di ufficio	76
	Totale n. posti	872

Art. 27.

Avanzamento del personale

Ai fini della progressione economica nelle qualifiche di avanzamento, che si conseguono per concorso pubblico, spetterà al dipendente regionale la retribuzione relativa alla nuova qualifica conseguita, maggiorata dell'importo corrispondente alle classi di stipendio ed agli aumenti periodici già maturati nella precedente qualifica.

Tale importo sarà trasformato, arrotondandolo per difetto, in classi di stipendio ed aumenti periodici della nuova qualifica. L'eventuale differenza tra il nuovo stipendio e quello già in godimento è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile nelle classi di stipendio negli aumenti periodici successivi.

L'anzianità non utilizzata nella qualifica di provenienza sarà valutata in quella nuova, ai fini del conseguimento delle successive classi di stipendio e degli aumenti periodici.

Art. 28.

Concorsi

I posti disponibili nelle diverse qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento del personale in servizio, di cui agli articoli 114 e seguenti, saranno coperti mediante concorsi pubblici per esami, o per esami e titoli.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti regionali della qualifica immediatamente inferiore che abbiano almeno 5 anni di permanenza nella qualifica stessa.

Se i posti messi a concorso sono meno di tre la riserva è di un posto; non si fa riserva per il concorso ad un posto.

Si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulla riserva di posti e sulle preferenze di cui alle disposizioni vigenti.

Art. 29.

Bandi di concorso

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale viene determinato annualmente dalla giunta regionale, sentita la commissione per il personale.

Si potrà tener conto oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno per collocamenti a riposo.

Il consiglio approva la tabella.

I concorsi alle diverse qualifiche funzionali sono indetti con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta della giunta stessa per quelli che interessano gli uffici dell'esecutivo e gli organi di controllo, e dell'ufficio di presidenza del consiglio per quelli che interessano gli uffici del consiglio.

Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso i seguenti:

a) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) godimento dei diritti politici e civili;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) buona condotta;

e) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32;

f) titolo di studio.

Per i concorsi ai posti delle qualifiche 6ª e 7ª il limite massimo di età è stabilito in 45 anni.

I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti pubblici.

Sono fatte salve le deroghe di legge vigenti per particolari categorie di cittadini.

Un successivo regolamento stabilirà i termini e le modalità di presentazione della domanda, il titolo di studio, la qualificazione professionale, la eventuale iscrizione ad albi professionali necessaria per l'ammissione ai concorsi per ciacuna qualifica o per singole mansioni o per gruppi di mansioni omogenee comprese nella medesima qualifica, le materie di esame, i criteri di valutazione delle prove.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel bando di concorso.

L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del presidente della giunta regionale soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 30.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale previa delibera della giunta, e sono composte:

1) dal presidente della giunta, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

2) per i posti dei livelli primo, secondo e terzo, da un esperto delle discipline corrispondenti ai compiti inerenti al posto messo a concorso; per i posti dei livelli superiori, da tre esperti nelle diverse discipline amministrative e tecniche, in relazione alle qualifiche per le quali il concorso è indetto;

3) da un rappresentante sindacale del personale dipendente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale regionale.

Se il concorso è bandito per esigenze degli uffici del consiglio, la commissione e integrata da un rappresentante dello ufficio di presidenza.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appositamente nominato dalla giunta.

Art. 31.

Pubblicazione nel Bollettino ufficiale

I decreti con i quali vengono indetti i concorsi, i bandi di concorso, i decreti di nomina delle commissioni esaminatrici e le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 32.

Graduatoria

Espletate le prove finali del concorso, la commissione di esame forma la graduatoria dei concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.

La giunta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 33.

Nomina in prova

La nomina in prova dei vincitori del concorso è disposta dal presidente della giunta e comunicata agli interessati almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stabilito per l'effettiva assunzione del servizio.

Il vincitore del concorso decade dalla nomina se non assume servizio entro il termine stabilito. Per giustificato motivo la giunta può, in via eccezionale, prorogare di non oltre trenta giorni la data dell'effettiva assunzione del servizio.

La nomina decorre ai fini giuridici dalla data della relativa deliberazione ed ai fini economici dalla data in cui il dipendente regionale ha preso effettivo servizio.

Art. 34.

Accettazione della nomina

L'accettazione della nomina viene effettuata con dichiarazione scritta. La dichiarazione scritta di accettazione deve pervenire alla Regione entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente. In mancanza di dichiarazione espressa il nominato si intende decaduto.

Art. 35.

Utilizzazione della graduatoria

I posti rimasti scoperti per decadenza sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

La graduatoria conserva validità per un anno e può essere utilizzata esclusivamente per la copertura del numero di posti messi a concorso.

Art. 36.

Immissione in ruolo

Alla immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi pubblici si provvede con decreto del presidente della giunta, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, dopo un periodo di prova di sei mesi con risultato positivo. L'esito del periodo di prova è valutato, per gli atti conseguenziali, dal presidente della giunta regionale, sul rapporto del responsabile dell'ufficio cui l'impiegato è addetto.

Art. 37.

Promessa solenne e giuramento

Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere avanti al presidente della giunta, o ad un suo delegato, solenne promessa secondo la seguente formula: « Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare giuramento davanti al presidente della giunta, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene »

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall'impiego.

I vincitori dei concorsi di cui al secondo comma dell'art. 28 sono esonerati dal periodo di prova e dal giuramento.

Art. 38.

Commissione per il personale

E' costituita la commissione regionale per il personale con i seguenti compiti:

a) formulare pareri e proposte per il miglioramento degli uffici e dei servizi della Regione;

b) formulare pareri e proposte per il migliore impiego e gestione del personale, per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale, per l'utilizzazione del fondo di assistenza, e per la costituzione dei gruppi di lavoro e degli uffici omogenei;

c) tenere i contatti con le organizzazioni sindacali del personale;

d) gestire il fondo di cui all'art. 95 della presente legge.

La commissione è composta:

1) dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede;

2) da tre componenti eletti dal consiglio regionale;

3) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del personale regionale più rappresentative.

Svolge le funzioni di segretario il responsabile dell'ufficio affari generali e del personale.

Art. 39.
Stato matricolare

L'ufficio affari generali e del personale deve tenere costantemente aggiornato lo « stato matricolare » degli impiegati.

In esso devono riportarsi, in ordine cronologico, gli estremi di tutti i provvedimenti decisionali riguardanti l'impiegato.

L'ufficio affari generali e del personale deve provvedere, inoltre, alla compilazione ed alla pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del ruolo di anzianità del personale della Regione, per ognuna delle qualifiche funzionali.

Il ruolo è riferito alla posizione del personale alla data del 1° gennaio.

Art. 40.
Mansioni per qualifica

I compiti e le attribuzioni essenziali del personale inquadrato nelle varie qualifiche dell'organico regionale sono:

a) Ausiliario: il personale svolge le mansioni di pulizia degli uffici.

b) Commesso: il personale disimpegna il servizio di custodia o di anticamera e d'aula, regola l'accesso del pubblico agli uffici fornendo semplici informazioni, esegue la dislocazione dei fascicoli e di oggetti minuti di ufficio, provvede all'apertura e chiusura degli uffici in assenza del custode.

c) Operatore: il personale è addetto a mansioni manuali che richiedono una particolare qualificazione.

d) Assistente: il personale disimpegna mansioni esecutive di carattere amministrativo e tecnico, non esclusivamente manuali, anche mediante l'uso ripetitivo di segni e simboli impiegando un metodo di lavoro già prestabilito o disimpegna mansioni specializzate. Nelle scuole di formazione professionale svolge attività didattica a prevalente carattere pratico.

e) Collaboratore: il personale, nell'ambito dell'unità organizzativa di cui fa parte, disimpegna in genere mansioni di collaborazione che attengono ad adempimenti istruttori, a compiti di studio, ricerca, consulenza, progettazione.

Tale personale può essere chiamato a far parte di commissioni, di comitati e di gruppi di lavoro. Nelle scuole professionali svolge attività didattica a prevalente carattere teorico-pratico.

f) Funzionario: il personale esplica mansioni comportanti l'assolvimento di compiti nel campo tecnico ed amministrativo implicanti una autonoma elaborazione concettuale della materia ed il possesso di particolari competenze in specifici campi. Esso risponde del contenuto e dei risultati delle proprie prestazioni e di quelle degli altri dipendenti regionali assegnati all'unità organizzativa che sia stata affidata alla sua responsabilità.

Gli appartenenti a questa qualifica funzionale partecipano ad organi collegiali, commissioni, comitati e gruppi di lavoro. Nelle scuole professionali svolgono attività di direzione o didattica a prevalente carattere teorico.

g) Responsabile d'ufficio: il personale, svolge in applicazione delle leggi e dei regolamenti nonchè delle direttive impartite dai competenti organi regionali, mansioni di direzione e di propulsione con più vaste responsabilità in relazione alla unità organizzativa cui è assegnato. Esso partecipa ad organi collegiali, a commissione, a comitati ed a gruppi di lavoro.

Capo II.

DOVERI, RESPONSABILITÀ E DIRITTI DEL PERSONALE

Art. 41.
Doveri

L'impiegato, nell'espletamento dei suoi compiti, deve ispirarsi ai principi dello statuto e della presente legge, osservare l'orario di ufficio, operare con assiduità e diligenza, mantenere il segreto d'ufficio, curare il proprio aggiornamento professionale e culturale, prestare servizio anche fuori dal normale orario di lavoro quando lo richiedono esigenze indifferibili dell'amministrazione.

Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, dichiarandone le regioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve eseguirlo quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Il dipendente, oltre ad essere direttamente responsabile civilmente e penalmente, è tenuto a risarcire all'amministrazione i danni derivanti da violazione degli obblighi di servizio commessa con dolo o colpa grave.

Il dipendente è esente da responsabilità ove abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, salva la responsabilità di chi ha impartito l'ordine; il dipendente è invece responsabile ove abbia agito per delega.

Art. 42.
Incompatibilità

Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione libera nè assumere impieghi alle dipendenze di privati o di enti pubblici.

Il dipendente non può altresì assumere cariche in società costituite con fini di lucro, salvo che non si tratti di società cooperativa tra pubblici dipendenti senza fini di lucro. Nei casi stabiliti dalla legge, il dipendente può assumere cariche negli enti e nelle società.

L'impiegato che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai commi precedenti è dichiarato decaduto se la situazione di incompatibilità non viene a cessare nel termine indicato con apposita diffida. Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.

Art. 43.
Lavoro straordinario

Il dipendente ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica nella quale è inquadrato.

Le ore di servizio prestate oltre il normale orario di lavoro per esigenze indifferibili e in presenza di situazioni temporanee e contingenti, devono essere preventivamente autorizzate e sono compensate come lavoro straordinario nella misura di cui al successivo art. 44.

Art. 44.
Valore orario delle retribuzioni per lavoro straordinario

Il compenso orario per le prestazioni straordinarie viene determinato sulla base dell'ammontare lordo dello stipendio base più le classi di stipendio diviso per il coefficiente 156 e maggiorato del 50% per le prestazioni straordinarie notturne e festive.

Il coefficiente 156 è la risultante del prodotto delle ore di servizio settimanale (36) per il numero delle settimane (52) diviso per 12.

Art. 45.
Benefici agli ex combattenti

Il personale in servizio presso la Regione usufruisce dei benefici previsti per gli ex combattenti ed assimilati dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 46.
Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale costituisce un diritto-dovere del dipendente.

La Regione provvede alla formazione ed all'aggiornamento dei dipendenti, nonchè al loro perfezionamento, servendosi di tutti i mezzi all'uopo disponibili, ne valorizza la produzione scientifica ed accorda congedi straordinari per motivo di studio, a norma dell'art. 64.

Art. 47.
Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto al riposo settimanale che di regola coincide con la domenica.

Qualora, per esigenze conseguenti al rispetto di turni di lavoro o per esigenze eccezionali o straordinarie di servizio, il dipendente svolga attività lavorativa in giorni festivi, ha diritto al riposto sostitutivo.

Art. 48.
Residenza

Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria residenza, purchè tale scelta sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

Art. 49.
Mutamento di mansioni per esigenze organizzative

Ove, in relazione alle modifiche dell'organigramma di cui alla presente legge sull'ordinamento degli uffici della Regione, sia necessario attribuire ad un dipendente mansioni diverse

da quelle precedentemente svolte ma appartenenti alla stessa qualifica funzionale, vi provvede la giunta, a norma dell'art. 26, dopo aver sentito la commissione per il personale, tenuto conto delle eventuali richieste dell'interessato e della sua qualificazione professionale.

L'attribuzione delle nuove mansioni è comunque preceduta da un congruo periodo di riqualificazione e di adattamento alle nuove mansioni, ove ciò risulti necessario.

Art. 50.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

Al dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la giunta, a norma dell'art. 26, nel rispetto di quanto disposto dal precedente articolo, attribuisce mansioni diverse appartenenti alla stessa qualifica funzionale, ovvero, a domanda, mansioni appartenenti ad una qualifica funzionale inferiore, con conservazione del trattamento economico della qualifica funzionale cui apparteneva.

Art. 51.

Sostituzioni temporanee

Nei casi di assenze di dipendenti, per fruizione di congedi o aspettative per periodi superiori a trenta giorni, spetta alla giunta o all'ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze, di incaricare altri dipendenti della sostituzione degli assenti ogni qualvolta tale sostituzione implichi esercizio di mansioni diverse ovvero si tratti di mansioni appartenenti a qualifiche funzionali superiori a quella di appartenenza.

In tale ultimo caso, l'incarico non può superare i novanta giorni.

In tutti gli altri casi la sostituzione viene disposta dai coordinatori.

Si procede a sostituzione a norma dei commi precedenti anche in caso di temporanea vacanza di posti in attesa dello espletamento dei concorsi.

Art. 52.

Svolgimento di fatto di mansioni diverse da quelle attribuite

Al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, è vietata l'attribuzione ai dipendenti regionali di mansioni diverse da quelle attribuite. Gli ordini implicanti lo svolgimento di mansioni diverse dalle predette sono da considerarsi illegittimi.

L'interessato e le organizzazioni sindacali dei dipendenti possono, peraltro, richiedere in qualsiasi momento che venga accertato l'esercizio di fatto da parte di un dipendente di mansioni diverse da quelle attribuitegli. A tale accertamento procede la giunta o l'ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze, sentito l'interessato, eventualmente assistito da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Ove venga accertato che un dipendente abbia svolto mansioni diverse da quelle attribuitegli, la giunta, se necessario, propone al consiglio le modifiche dell'organigramma che consistono nella istituzione di un posto con mansioni precedentemente non previste.

Lo svolgimento di fatto delle mansioni non costituisce titolo preferenziale.

Ove sia stato accertato lo svolgimento di una mansione di livello superiore a quello della qualifica funzionale di appartenenza, il dipendente avrà diritto ad un compenso speciale pari alla differenza del trattamento economico iniziale della qualifica funzionale nella quale rientrano le mansioni accertate e di quello della qualifica funzionale di appartenenza, ovvero ad un compenso speciale equitativamente determinato dalla giunta nel caso in cui le mansioni di fatto esercitate non corrispondano a quelle di un posto in organico. Il dipendente ha diritto a tale compenso speciale solo nel caso che dimostri di avere contestato almeno inizialmente la legittimità degli ordini impartitigli per lo svolgimento di compiti non compresi nelle mansioni.

Coloro che hanno impartito gli ordini illegittimi di cui al primo comma del presente articolo, sono tenuti a pagare alla Regione una somma corrispondente all'ammontare dei compensi speciali da questa erogati, a meno che non dimostrino che l'amministrazione non ha subito alcun danno e che gli ordini sono stati impartiti per sopperire a situazioni di assoluta necessità.

Art. 53.

Trasferimenti

Il trasferimento per esigenze di servizio è disposto, con provvedimento motivato, dalla giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per il personale del consiglio.

Sui trasferimenti dovranno essere sentiti i responsabili degli uffici interessati e la commissione per il personale.

Per il trasferimento da una sede ad altra posta in comune diverso, il dipendente deve essere sentito almeno trenta giorni prima, salvo che per i casi di urgenza.

Nel disporre il trasferimento, l'amministrazione tiene conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, della situazione di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate.

Al dipendente trasferito d'ufficio da una ad altra sede di servizio, spetta il rimborso delle spese di trasferimento e la indennità di prima sistemazione, secondo quanto previsto dalle relative disposizioni degli impiegati civili dello Stato.

L'amministrazione, periodicamente, dà notizia nel proprio Bollettino ufficiale delle sedi vacanti.

Art. 54.

C o m a n d i

Il dipendente, previo suo assenso, può essere comandato dalla giunta a prestare servizio presso altro ente locale o amministrazione pubblica avente sede nella Regione.

Il comando è disposto per riconosciute esigenze di servizio o per l'espletamento di attività delegata agli enti locali per un periodo non superiore ad un anno.

Il comando del personale assegnato agli uffici del consiglio è disposto con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 26 della presente legge.

Art. 55.

Valutazioni periodiche

Per assicurare la migliore distribuzione ed utilizzazione del personale sulla base della preparazione tecnica, della capacità e del rendimento dimostrato in servizio ogni biennio si procede all'aggiornamento delle valutazioni relative all'attività prestata da ciascun dipendente secondo i criteri e gli schemi valutativi deliberati dal consiglio regionale e secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 56.

Modalità delle valutazioni periodiche

L'ufficio degli affari generali e del personale invia a ciascun dipendente, in duplice copia, apposito questionario elaborato sulla base dei criteri e degli schemi valutativi indicati nell'articolo precedente.

Il dipendente, compilato il questionario, lo trasmette al responsabile diretto dell'ufficio cui è addetto, perchè vi apponga le sue osservazioni. Il responsabile dell'ufficio provvede in contraddittorio con l'interessato ed è tenuto, ove questo ultimo dissenta, a riportarne le dichiarazioni nel questionario.

Il responsabile dell'ufficio trasmette il questionario al responsabile politico che presiede al dipartimento o all'ufficio presso cui il dipendente presta servizio. Il responsabile politico può aggiungere proprie osservazioni a quelle contenute nel questionario.

Per i responsabili degli uffici e per il personale delle segreterie particolari di cui all'art. 6 le osservazioni ed il contraddittorio di cui al secondo comma sono fatti direttamente dal responsabile politico dell'ufficio cui essi sono preposti.

I questionari, compilati ai sensi dei commi precedenti, sono inviati all'ufficio degli affari generali e del personale il quale ne trattiene una copia per l'estrazione dei dati necessari allo aggiornamento degli atti del personale ed invia l'altra copia alla commissione regionale per il personale, di cui all'art. 38.

Per il personale degli uffici consiliari i predetti questionari sono redatti in triplice copia. L'ufficio affari generali e del personale invia la terza copia del questionario all'ufficio di segreteria del consiglio per l'estrazione dei dati necessari all'aggiornamento del fascicolo personale di cui al settimo capoverso dell'art. 8.

La commissione, qualora dall'esame dei dati contenuti nei questionari ritenga alcuni fra i dipendenti particolarmente meritevoli, li propone alla giunta per l'anticipazione di un anno nello scatto biennale. La giunta provvede nel rispetto del secondo comma dell'art. 26.

La predetta anticipazione non può competere al dipendente per più di 2 volte nella stessa qualifica funzionale nè prima di 10 anni dal conseguimento di altro avanzamento per lo stesso titolo e a non più del 10 per cento dei dipendenti per ogni anno.

Le valutazioni del personale comandato sono effettuate dall'ufficio affari generali e del personale della Regione, con le modalità sopradescritte, sulla scorta dei dati richiesti ai singoli enti delegati o da questi trasmessi, anche ai fini della rilevazione delle infrazioni disciplinari, cui si applicano la procedura e le sanzioni previste rispettivamente nei capi V e IV del titolo secondo della presente legge.

Capo III

CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI

Art. 57.
Congedi, aspettative e permessi: Applicabilità di norme statali

In quanto compatibili con la presente legge, ai dipendenti regionali si applicano le norme sui congedi e le aspettative di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 66, 67, 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 58.
Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto ad un mese di congedo retribuito e irrinunciabile per ogni anno di servizio.

Il godimento del congedo può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro l'anno successivo.

Art. 59.
Congedi straordinari

Oltre che nelle ipotesi previste degli articoli 37, 38 e 41 del testo unico 1957, n. 3, la giunta regionale può, altresì, autorizzare congedi straordinari per la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione.

Per il personale del consiglio, l'autorizzazione viene concessa su proposta dell'ufficio di presidenza.

Art. 60.
Aspettativa per motivi personali

Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi personali deve presentare motivata richiesta alla giunta regionale. La giunta provvede sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per motivate esigenze di servizio, di respingere la domanda stessa, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa non può avere durata superiore ad un anno ed è revocabile in qualunque momento per motivate ragioni di servizio.

Il dipendente non ha diritto a nessun assegno durante l'aspettativa. Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è computato ai fini della progressione economica della qualifica funzionale e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Per il personale del consiglio l'aspettativa viene concessa dalla giunta su proposta dell'ufficio di presidenza.

Art. 61.
Aspettativa per infermità

Se l'infermità temporanea perdura oltre il periodo di congedo straordinario, il dipendente è collocato in aspettativa a domanda o di ufficio.

L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione è effettuato a richiesta della giunta o del dipendente, da enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico a norma dell'art. 5, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tutte le attività relative a tali accertamenti assiste un medico di fiducia del dipendente, che ha diritto di far verbalizzare le proprie osservazioni in merito.

I risultati dell'accertamento, disposto ai sensi del comma precedente, sono tempestivamente comunicati al dipendente.

Ove il dipendente ovvero la giunta non concordino con le risultanze dell'accertamento, si procede a nuovo accertamento da parte di un collegio composto da un medico designato dallo interessato, da un medico designato dalla giunta regionale e da un terzo medico scelto di comune accordo fra i due sanitari o, in difetto, dall'ordine dei medici della provincia ove ha sede l'ufficio presso cui presta servizio il dipendente.

La richiesta di nuovo accertamento deve essere notificata al dipendente e alla giunta entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma e deve contenere la designazione del medico di fiducia.

Qualora l'altra parte non provveda nel termine dei trenta giorni successivi alla nomina del proprio medico di fiducia, l'accertamento di cui al secondo comma si ha per revocato.

Resta ferma la possibilità di ricorso ai normali strumenti di tutela giurisdizionale anche direttamente nei confronti del primo accertamento.

In pendenza degli accertamenti di cui ai commi precedenti, il dipendente è esonerato dal servizio con diritto all'intero stipendio; il periodo corrispondente è computato ai fini del calcolo del periodo di aspettativa.

L'onorario di tutti i componenti del collegio di cui al quarto comma è a carico della Regione.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e non può protarsi per più di diciotto mesi. Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico per i primi dodici mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per i carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

Qualora dagli accertamenti disposti ai sensi dei commi precedenti risulti che la infermità dipende da cause di servizio, il dipendente ha diritto per tutto il periodo di aspettativa alla intera retribuzione.

La giunta può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari nei confronti del personale collocato in aspettativa con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 62.
Cumulo di aspettative

Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto all'articolo precedente, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata di più periodi di aspettativa per motivi di salute e per motivi personali non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità può essere concesso al dipendente in aspettativa per motivi di salute, che abbia raggiunto i limiti previsti e ne faccia motivata richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza diritto al trattamento economico, di durata non superiore a dodici mesi.

Art. 63.
Assenze

In caso di malattia o di altro grave impedimento il dipendente deve darne immediata comunicazione all'amministrazione indicando il proprio recapito. Qualora l'assenza, dovuta a malattia, si protragga per oltre tre giorni il dipendente deve trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante attestante la natura e la durata prevedibile della malattia. La giunta o l'ufficio di presidenza del consiglio possono disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente, a norma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 64.
Lavoratori studenti

I dipendenti che frequentano corsi regolari di studio presso istituti di istruzione primaria e secondaria o di qualificazione professionale abilitati al rilascio di titoli di studio legali, nonchè i dipendenti che frequentino corsi di qualificazione o riqualificazione professionale istituiti, sovvenzionati o comunque riconosciuti dalla Regione, hanno diritto ad orari di lavoro che,

fermo restando l'orario complessivo settimanale, agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario nè a prestazioni durante i riposi settimanali.

I dipendenti che devono sostenere esami scolastici o di concorso fruiscono, a richiesta, di congedi straordinari.

I dipendenti studenti universitari fruiscono a richiesta, di congedi straordinari per gli esami da sostenere.

I dipendenti sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo, al secondo ed al terzo comma.

Capo IV

VALUTAZIONI DISCIPLINARI

Art. 65.

Tipi di provvedimenti disciplinari

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) censura;

b) riduzione dello stipendio;

c) sospensione dal servizio e dallo stipendio;

d) sospensione dal servizio e dallo stipendio con lettera di diffida;

e) destituzione.

Art. 66.

Censura

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta al dipendente per lievi mancanze e negligenze.

Art. 67.

Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio è inflitta:

a) per grave negligenza o per inosservanza dei doveri di ufficio;

b) per irregolarità nell'ordine di trattazione delle pratiche;

c) per comportamento scorretto nei confronti del pubblico, ovvero di amministratori regionali nell'esercizio delle loro funzioni;

d) per avere commesso altra mancanza fra quelle previste all'articolo precedente dopo aver subito altre due volte nello stesso anno la sanzione della censura.

La riduzione dello stipendio si applica nella misura di un quinto di una mensilità.

Il dipendente cui sia stata inflitta la riduzione dello stipendio subisce il ritardo di un anno nella attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti periodici biennali.

Trascorso un anno dalla data dell'atto che ha irrogato la riduzione dello stipendio cessano tutti gli effetti di essa, esclusi quelli già prodotti.

Art. 68.

Sospensione dal servizio e dallo stipendio

La sospensione dal servizio e dallo stipendio, per un periodo non superiore a trenta giorni, è inflitta:

a) per violazione del segreto di ufficio;

b) per uso dell'impiego a fini di interesse personale;

c) per aver commesso altra mancanza, fra quelle previste dagli articoli precedenti, dopo aver subito altre due volte nello stesso anno la sanzione della riduzione dello stipendio.

Il dipendente cui sia stata inflitta la sospensione dal servizio e dallo stipendio subisce un ritardo di due anni nella attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti periodici biennali e l'aumento di un anno nel calcolo di anzianità per la partecipazione ai concorsi di cui al secondo comma dello art. 28.

Trascorsi due anni dalla data dell'atto che ha irrogato la sospensione dal servizio e dallo stipendio, cessano tutti gli effetti di essa esclusi quelli già prodotti.

La sospensione dallo stipendio è limitata al 50 % dello stipendio in godimento.

Art. 69.

Diffida

Nel caso in cui le mancanze di cui alla lettera *c*) del precedente articolo siano indice di scarso rendimento, alla sanzione prevista si aggiunge lettera di diffida.

La diffida produce un ulteriore ritardo di un anno nella attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti periodici biennali e l'ulteriore aumento di un anno nel calcolo della anzianità per la partecipazione ai concorsi di cui al secondo comma dell'art. 28.

La sospensione dal servizio e dallo stipendio con lettera di diffida perde ogni effetto trascorsi tre anni dalla data dell'atto che ha irrogato la sanzione esclusi gli effetti già prodotti.

Art. 70.

Destituzione

La destituzione dall'impiego è inflitta al dipendente per i seguenti motivi:

a) per grave abuso di autorità o di fiducia;

b) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia comportato grave danno all'amministrazione o a terzi;

c) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da personale regionale;

d) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di lavoro;

e) per aver commesso altra mancanza fra quelle previste all'art. 68 dopo aver subito nell'arco dello stesso biennio la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio;

f) qualora, a seguito di diffida di cui all'articolo precedente, il dipendente abbia subito nell'anno successivo la sanzione della riduzione dello stipendio ovvero la sanzione della censura ed abbia poi in quest'ultimo caso commesso nello stesso anno altra mancanza fra quelle previste all'art. 67.

Art. 71.

Destituzione di diritto

Il dipendente incorre nella destituzione di diritto nelle ipotesi previste alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 72.

Reintegrazione del dipendente

Il dipendente destituito, successivamente assolto nel giudizio penale di revisione o prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare o di estinzione dello stesso, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data della sentenza relativa, nella stessa qualifica funzionale e con la stessa anzianità posseduta all'atto della destituzione.

Il dipendente assolto o prosciolto ai sensi del comma precedente, ha diritto, per il periodo di destituzione, a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il dipendente punito con sanzione superiore alla censura e di poi prosciolto da ogni addebito, ha diritto, nei limiti del comma precedente, previa la ricostruzione della progressione economica, a tutti gli assegni non percepiti per effetto della sanzione inflittagli.

Nel caso di premorienza del dipendente si applica il disposto dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art. 73.

Sospensione cautelare

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente può essere sospeso dal servizio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

Il dipendente sottoposto a giudizio penale può essere sospeso, in casi di riconosciuta gravità, dal servizio e dallo stipendio, in attesa della conclusione del giudizio. La sospensione è obbligatoria ove sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

In caso di sospensione cautelare del dipendente, è corrisposto un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Il dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, che sia risultato vincitore di concorsi nel frattempo espletati per il passaggio ad altra qualifica funzionale, resta sospeso nella nomina fino all'esito del procedimento disciplinare.

Il dipendente che sia stato scagionato da ogni addebito non subisce perdita di anzianità ed ha diritto agli stipendi trattenuti con la sola detrazione di quanto gli sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Art. 74.

Computo della sospensione cautelare

Qualora venga inflitta al dipendente la sospensione dal servizio e dallo stipendio, il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione.

Si applicano, quanto alle reintegrazioni patrimoniali del dipendente, i commi secondo e terzo dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Capo V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 75.

Rilevazione delle infrazioni

Il coordinatore o il responsabile di ufficio il quale abbia notizia di un fatto commesso da un dipendente addetto al dipartimento o all'ufficio di competenza che possa dar luogo ad uno dei provvedimenti di cui all'art. 65 e seguenti, invita il dipendente stesso a fornire chiarimenti sulla propria condotta disponendo nel contempo gli opportuni accertamenti.

Qualora tali accertamenti non escludano l'esistenza dello addebito, lo stesso è contestato al dipendente con invito a presentare le proprie deduzioni in forma scritta nel termine di venti giorni.

Se, in base agli ulteriori accertamenti disposti a seguito delle deduzioni del dipendente, risulti esclusa l'esistenza dello addebito, viene disposta l'archiviazione degli atti.

In caso contrario l'atto di contestazione degli addebiti è trasmesso alla giunta regionale assieme ad una relazione sulla inchiesta svolta e alle deduzioni dell'interessato.

Trattandosi di dipendenti di uffici del consiglio regionale, copia di tali atti è contemporaneamente inviata all'ufficio di presidenza.

Per i dipendenti in posizione di coordinatore o di responsabile di ufficio le operazioni di cui ai comma primi, secondo, terzo e quarto del presente articolo sono svolte, quanto agli uffici del consiglio, dall'ufficio di presidenza, quanto agli uffici della giunta, dal componente della giunta incaricato del dipartimento nel quale è inserito l'ufficio, quanto agli uffici degli organi di controllo, dal presidente del collegio.

Art. 76.

Operazioni di competenza della giunta regionale

La giunta regionale, ricevuti gli atti, ove non ne disponga l'archiviazione ai sensi dell'articolo precedente e ritenga che la sanzione da irrogare per il fatto commesso sia la censura, vi provvede direttamente.

Negli altri casi rinvia gli atti al presidente della commissione disciplinare per il personale, di cui al successivo art. 85, per le operazioni di competenza, dandone tempestiva notizia al dipendente.

Art. 77.

Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici

Il presidente della commissione, ricevuti gli atti, provvede alla nomina di un istruttore scelto fra i membri della commissione stessa, e se del caso di uno o più consulenti tecnici estranei alla amministrazione, dandone tempestiva notizia allo interessato.

I componenti, la commissione, l'istruttore e i consulenti tecnici possono essere ricusati nelle ipotesi stabilite e con le formalità previste rispettivamente dagli articoli 149 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I poteri e i compiti dell'istruttore e dei consulenti sono quelli stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 78.

Operazioni preliminari alla trattazione orale

Terminate le indagini, nel termine di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istruttore trasmette il fascicolo del procedimento al presidente della commissione per la fissazione della data della seduta per la trattazione orale.

Il presidente provvede tempestivamente dandone comunicazione all'interessato.

Fra la data della comunicazione di cui al secondo comma e la data della seduta di cui al primo comma, devono intercorrere non meno di quaranta giorni liberi, salvo che il dipendente non chieda al presidente della commissione l'anticipazione della trattazione orale.

Il dipendente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia fino a dieci giorni prima della data fissata per la trattazione orale, nonchè di far pervenire alla segreteria della commissione eventuali scritti o memorie difensive fino a cinque giorni prima della data stessa.

La trattazione orale si svolge con le modalità di cui allo art. 112, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'istruttore del procedimento funge da relatore.

Art. 79.

Diritto di difesa

Il dipendente, durante tutte le fasi del procedimento successivo alla contestazione degli addebiti, ha diritto di farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici estranei all'amministrazione, ovvero delegare la propria difesa alla associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Il difensore e i consulenti tecnici di parte hanno diritto di assistere a tutte le indagini.

A tal fine, l'istruttore o il consulente tecnico comunicano d'ufficio al dipendente o al suo difensore, con almeno due giorni di anticipo, l'ora e il giorno fissati per l'assunzione delle prove.

Delle operazioni compiute, l'istruttore redige processo verbale dando atto delle richieste formulate dai difensori.

L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per provvedere alla sua difesa.

Art. 80.

Deliberazione

La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone alla giunta regionale il provvedimento da adottare.

La deliberazione motivata della commissione è estesa dal relatore o da altro componente la commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Art. 81.

Supplemento di indagini

La commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia gli atti all'istruttore, fissandogli un termine, non superiore a novanta giorni, per provvedere.

La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso al dipendente o al suo difensore che possono assistervi e svolgere le loro deduzioni.

Art. 82.

Comunicazioni all'interessato

Tutte le comunicazioni al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare sono effettuate con le formalità stabilite dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 83.

Estinzione del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli precedenti per il compimento delle singole sue fasi, ovvero decorsi trenta giorni dallo ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia stato compiuto.

Per quanto non disposto, si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubbilca 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 84.

Norme finali

La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale, i rapporti tra giudizio disciplinare e giudicato amministrativo, nonchè la riapertura del procedimento disci-

plinare, sono regolati dagli articoli 117, 119, 121 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto applicabili e intendendosi sostituita al Ministro la giunta regionale.

Art. 85.

Commissione disciplinare

Le sanzioni disciplinari, con esclusione della censura, sono decise dalla commissione di disciplina per il personale della Regione, da costituirsi con decreto del presidente della giunta.

La commissione è composta:

1) da un componente effettivo designato dalla giunta, con funzione di presidente, e da un supplente;

2) da tre componenti effettivi e tre supplenti eletti dal consiglio regionale con voto limitato;

3) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale.

I componenti la commissione disciplinare designati dalle organizzazioni sindacali devono rivestire qualifica non inferiore a quella del dipendente inquisito.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio affari generali e del personale.

Capo VI

Art. 86.

Diritti sindacali

E' vietato ogni comportamento dell'amministrazione diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

Le libertà personali e sindacali e l'attività sindacale dei dipendenti sono regolate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, primo comma, 17, 21, 29, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dagli articoli 7, 10, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, della stessa legge con gli adattamenti risultanti dalla normativa prevista dalla presente legge e dalle altre norme della legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto applicabili.

Art. 87.

Costituzione delle rappresentanze sindacali

Rappresentanze sindacali del personale regionale possono essere costituite ad iniziativa dei dipendenti di ogni unità o sede o altra entità nell'ambito delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 88.

Poteri delle rappresentanze sindacali

Oltre quanto stabilito dalle norme della presente legge, tutti i provvedimenti che incidono sulla situazione personale o patrimoniale dei dipendenti possono essere preventivamente comunicati, su richiesta degli interessati, ai rappresentanti sindacali a tale fine appositamente designati dalle organizzazioni sindacali di appartenenza, le quali, ove ne facciano richiesta, hanno diritto di essere sentite.

Art. 89.

Assemblea

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro nonchè durante l'orario medesimo nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente, dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate, a seconda del caso, alla giunta, o all'ufficio di presidenza del consiglio, o agli organi di controllo della Regione.

Migliori condizioni e ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite con legge regionale sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 90.

Congedi e permessi sindacali

I componenti delle rappresentanze sindacali di cui allo art. 87 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi con le modalità e nel numero che saranno stabiliti mediante accordi con le rappresentanze sindacali stesse, nei limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali eletti o designati a partecipare a congressi, convegni o riunioni riguardanti la categoria, hanno altresì diritto a congedi straordinari, sempre nei limiti della predetta legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 91.

Contributi sindacali

I dipendenti hanno diritto di raccogliere contributi sindacali e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali nei luoghi ove prestano servizio. Essi hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

Le trattenute operate in base alle deleghe presentate alle organizzazioni sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare con le organizzazioni medesime.

Art. 92.

Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione

La Regione pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune all'interno dell'unità (o sede, o altra entità organizzativa) o nelle immediate vicinanze di essa.

Qualora il numero dei dipendenti dell'unità (o sede, o altra entità organizzativa) sia superiore a 50 le rappresentanze sindacali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno dell'unità (o sede, o altra entità organizzativa), le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per la affissione di pubblicazioni, testi o comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale o del lavoro.

Art. 93.

Tutela personale dei rappresentanti sindacali

Il mutamento di mansioni, il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio, e il comando dei rappresentanti sindacali sono disposti sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

Capo VII

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 94.

Trattamento economico

Il trattamento economico degli impiegati della Regione è basato sul principio della onnicomprensività degli stipendi.

Ne sono esclusi soltanto gli importi per le quote aggiunte di famiglia e per la indennità integrativa speciale, nonchè i compensi per lavoro straordinario.

E' corrisposta la 13ª mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 95.

Divieto di compensi accessori

Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti della Regione quali componenti di commissioni di esami e simili, sono direttamente versati alla tesoreria della Regione su apposito fondo alla cui gestione si provvederà con le modalità da stabilirsi con regolamento.

Ai dipendenti verranno riconosciuti l'eventuale indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario se la prestazione è effettuata in eccedenza al normale orario di ufficio.

Art. 96.

Orario di lavoro

Il dipendente regionale è tenuto alla esatta osservanza dell'orario giornaliero di lavoro, che è fissato per tutti in 36 ore settimanali.

La distribuzione dell'orario settimanale viene definita, sentita la commissione per il personale, dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza, che hanno il diritto di accertare, anche con sistemi meccanici, il rispetto dell'orario di lavoro.

Art. 97.

Stipendi

Ai dipendenti della Regione compete il seguente trattamento economico iniziale:

Livelli	Qualifiche funzionali	Trattamento economico	
		Iniziale	Dopo 2 anni
I	Ausiliario	1.200.000	1.240.000
II	Commesso	1.400.000	1.550.000
III	Operatore	1.450.000	1.862.500
IV	Assistente	1.700.000	2.350.000
V	Collaboratore	2.000.000	3.000.000
VI	Funzionario	2.300.000	3.625.000
VII	Responsabile di ufficio	3.000.000	4.100.000

Il trattamento riportato nella seconda colonna si consegue dopo 2 anni di servizio prestato senza demerito.

Art. 98.

Progressione economica

Ai dipendenti della Regione competono:

a) quattro classi di stipendio ciascuna di importo pari al 10 %, all'8 %, al 7 % ed al 12,50 % dello stipendio iniziale conseguibili, rispettivamente, al 5°, al 12°, al 20° ed al 30° anno di servizio;

b) aumenti periodici biennali, non riassorbibili nelle classi successive di stipendio, di importo pari al 2,50 %.

Il primo aumento periodico biennale viene riassorbito dal trattamento economico che si consegue dopo il secondo anno di servizio a norma del precedente articolo.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici sono calcolati sulla retribuzione che si consegue dopo due anni di servizio in modo da non superare al 40° anno l'85 % della predetta retribuzione.

Art. 99.

Indennità di missione

Ai dipendenti della Regione in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio, per ragioni connesse con l'espletamento delle loro mansioni, compete la indennità di cui alla allegata tabella *D* per ogni 24 ore sempreché lo spostamento abbia luogo per una località distante almeno 30 km.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore e superiore a 6 ore spetta l'indennità in misura di un ventiquattresimo per ogni ora, con esclusione dal computo delle frazioni inferiori ai 30 minuti.

La misura dell'indennità è aumentata del 50 % per missioni all'estero.

Se autorizzato all'uso del mezzo proprio, al dipendente comandato in missione compete un rimborso di L. 45 per ogni chilometro percorso, considerando la via più breve.

Le missioni devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile politico che presiede al dipartimento presso cui il dipendente presta servizio.

Capo VIII

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Art. 100.

Previdenza

Il personale della Regione è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) e, ai fini del trattamento di fine servizio, allo Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Art. 101.

Decorrenza iscrizione

L'iscrizione di cui all'articolo precedente ha effetto dalla data di inizio del servizio per il personale assunto direttamente dalla Regione e dalla data di inquadramento nel ruolo organico regionale per il personale comandato o trasferito alla Regione.

Art. 102.

Assistenza

Il personale della Regione è iscritto, ai fini dell'assistenza sanitaria, all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.).

Art. 103.

Provvedimenti della giunta

La giunta regionale adotterà i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 100, 101, 102.

Art. 104.

Acconti sul trattamento di quiescenza

La Regione riconosce, per quanto le compete, al personale trasferito o comandato che viene inquadrato con la presente legge, l'anzianità e il servizio utili a pensione, compresi quelli riscattati o che saranno riscattati, assumendo, per quanto di sua spettanza, i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle more del perfezionamento della ricostituzione delle singole posizioni assicurative presso la Cassa pensioni dipendenti enti locali, la Regione garantisce e liquida, a titolo di acconto, il trattamento complessivo di pensione pari ai nove decimi di quello che la Cassa corrisponde ai suoi iscritti a parità di servizio.

Art. 105.

Indennità di fine servizio

Per i dipendenti statali inquadrati a norma della presente legge la Regione assume a proprio carico l'onere della differenza fra l'indennità di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'E.N.P.A.S. in caso di collocamento a riposo con il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento e quella che sarà corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. sulla base delle norme della presente legge.

Capo IX

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 106.

Casi di cessazione del rapporto

La cessazione dal servizio, oltre che per desituazione ai sensi degli articoli 70 e 71, può aversi:

a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per dispensa;
d) per collocamento a riposo.

Art. 107.

Dimissioni

Il dipendente può, in qualsiasi momento, dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta alla giunta entro trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata soltanto quando sia in corso procedimento disciplinare.

Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni la giunta non abbia provveduto a comunicare l'accettazione o il rifiuto, queste si intendono accettate.

Si applicano, quanto alle dimissioni dell'impiegata coniugata, le norme di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 108.

Decadenza dall'impiego

Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego:

a) qualora perda la cittadinanza italiana o il godimento dei diritti civili e politici;

b) quando non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo non inferiore a quindici giorni senza giustificato motivo;

c) quando non ottemperi all'ordine di trasferimento o di comando o di esercizio di nuove mansioni eventualmente assegnategli;

d) nell'ipotesi di cui all'art. 42;

e) quando l'impiego sia stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La decadenza dall'impiego non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 109.

Disponibilità

Il dipendente è collocato in disponibilità nel caso risulti tecnicamente inidoneo alle nuove mansioni o alle altre della qualifica funzionale nella quale è inquadrato a norma dello art. 49 della presente legge.

Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, la giunta designa, in relazione alle diverse qualifiche funzionali, i dipendenti da porre in tale posizione, tenendo conto dell'anzianità di servizio e delle eventuali richieste degli interessati. A parità di anzianità è posto in disponibilità il dipendente con minori carichi familiari.

Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione di qualsiasi compenso speciale o per prestazioni di carattere straordinario.

Il dipendente in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si liberi in organico un posto appartenente alla qualifica funzionale che implichi svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle per le quali è stato assunto o alle quali risulti comunque idoneo.

Il dipendente può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad uno dei posti residui disponibili ai sensi dell'art. 51, anche se implicante lo svolgimento di compiti corrispondenti a mansioni di qualifica funzionale inferiore a quella di appartenenza. Il richiamo temporaneo in servizio sospende il decorso del termine per il computo del periodo massimo di disponibilità.

Il dipendente collocato in disponibilità che sia in possesso dei necessari requisiti, può, a domanda e nei limiti dei posti in organico, essere stabilmente adibito a mansioni corrispondenti ad una qualifica funzionale inferiore a quella di appartenenza con conservazione ad personam del trattamento economico in godimento.

Il dipendente in disponibilità è dispensato dal servizio ove allo scadere dei due anni non sia stato richiamato in servizio.

Il periodo di servizio trascorso in disponibilità è considerato utile a tutti gli effetti.

Art. 110.

Dispensa dal servizio

La dispensa dal servizio è disposta per motivi di salute, salvo che il dipendente non sia diversamente utilizzato ai sensi degli articoli 50 e 109 della presente legge.

Le condizioni di salute del dipendente proposto per la dispensa sono accertate con le modalità di cui all'art. 61.

La dispensa dal servizio non può essere disposta se non dopo che il dipendente abbia esaurito il periodo di disponibilità di cui all'art. 109 e il periodo di aspettativa di cui allo art. 61 tranne che in quest'ultimo caso il dipendente non chieda l'anticipazione del provvedimento di dispensa.

Art. 111.

Collocamento a riposo

Il dipendente è collocato a riposo di ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 40° anno di servizio utile a pensione, o del compimento del 65° anno di età.

Art. 112.

Riammissione in servizio

Il dipendente cessato dal servizio, per dimissioni o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 108 può essere riammesso in servizio a domanda compatibilmente con le disponibilità dei posti vacanti annualmente in organico in limiti non superiori al 10% degli stessi.

Può essere riammessa in servizio, con le modalità di cui al comma precedente, la dipendente, dichiarata decaduta a causa della perdita della cittadinanza italiana verificatasi a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, che abbia di poi riacquistato la cittadinanza per effetto dell'annullamento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il dipendente riammesso in servizio è collocato nella stessa qualifica funzionale a cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio con decorrenza di anzianità dalla data di riassunzione.

Art. 113.

Decadenza delle commissioni

Tutte le commissioni regionali previste dalla presente legge decadono alla fine di ogni legislatura.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Art. 114.

Criteri di inquadramento

Nella prima applicazione della presente legge, il personale in servizio presso gli uffici della Regione alla data di pubblicazione della legge stessa, viene inquadrato nel ruolo organico del personale della Regione sulla base:

a) della posizione giuridica rivestita presso l'ente di provenienza;

b) dell'anzianità di servizio prestato presso l'ente di provenienza e presso gli uffici regionali;

c) del titolo di studio posseduto.

Art. 115.

Commissione per l'inquadramento

L'inquadramento nel ruolo regionale di cui all'articolo precedente è effettuato con deliberazione della giunta regionale, previo parere di una commissione mista composta:

dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;

da un assessore designato dalla giunta;

da tre consiglieri regionali designati dal consiglio regionale con voto limitato;

da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del pesonale regionale più rappresentative.

Art. 116.

Inquadramento del personale

Il personale proveniente dallo Stato, dagli enti locali, dalle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, e dagli altri enti pubblici o di diritto pubblico, nonchè quello direttamente assunto dalla Regione, ha diritto di essere inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo organico della Regione.

L'inquadramento avverrà in una delle qualifiche funzionali previste dalla presente legge in conformità dei criteri di corrispondenza fissati dalla tabella A allegata alla presente legge.

Il personale proveniente dalla posizione di « non di ruolo » deve prestare giuramento con le modalità e la formula di cui al secondo comma dell'art. 37.

Art. 117.

Valutazione delle mansioni

Espletate le procedure di primo inquadramento, la giunta regionale, sentita la commissione per l'inquadramento, può immettere nella qualifica immediatamente superiore i dipendenti che abbiano svolto per almeno dodici mesi, presso gli uffici regionali, mansioni chiaramente superiori a quelle della qualifica attribuita, purchè le stesse risultino da puntuali provvedimenti formali.

A tale fine, la giunta regionale valuterà le mansioni effettivamente espletate, unitamente agli altri elementi che gli interessati avranno fornito, ivi compreso il titolo di studio, o che la giunta avrà accertato direttamente. Nella valutazione dei titoli, quello di studio può costituire elemento preferenziale.

La domanda per l'attribuzione del beneficio di cui al primo comma dovrà essere presentata alla giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla data dell'inquadramento.

Art. 118.

Decorrenza giuridica dell'inquadramento

Per il personale statale trasferito alla Regione l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° aprile 1972.

Art. 119.

Trattamento economico

Al personale di cui agli articoli 116, 121, 122, 123 e 124 in servizio alla data di entrata in vigore della legge compete il trattamento economico di cui alle allegate tabelle *B* e *C*.

Art. 120.

Corresponsione dei benefici economici

La eventuale differenza tra il trattamento economico attribuito con la presente legge e quello in godimento prima dell'inquadramento nel ruolo regionale verrà corrisposta per il 50% in sede di primo inquadramento e per il restante 50% nel corso dell'esercizio successivo.

Art. 121.

Inquadramento del personale statale

Il personale dello Stato trasferito alla Regione, ai sensi e per gli effetti dei decreti delegati 14 gennaio 1972, numeri da 1 a 6 e 15 gennaio 1972, numeri da 7 a 11, è inquadrato nel ruolo regionale con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, 1° aprile 1972.

Con il provvedimento di inquadramento è disposto il riconoscimento:

a) del 100% del servizio prestato nella carriera corrispondente alla qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato;

b) del 75% del servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore a quella corrispondente alla qualifica di inquadramento;

c) del 50% del servizio prestato sia nella altre carriere che in qualità di dipendente non di ruolo.

Sono fatti salvi i diritti per l'inquadramento conseguente all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Art. 122.

Inquadramento del personale ex INIASA-INAPLI

I dipendenti dei centri di addestramento professionale, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto delegato 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli effetti del decreto ministeriale 1° agosto 1972, sono inquadrati nel ruolo regionale con decorrenza giuridica ed economica dal 1° luglio 1972.

Per il personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 121.

Art. 123.

Inquadramento del personale comandato o assunto

I dipendenti comandati o distaccati dallo Stato, dagli enti locali, dalle amministrazioni con ordinamento autonomo e dagli altri enti pubblici o di diritto pubblico, nonchè quelli in servizio per assunzione diretta, che alla data di pubblicazione della presente legge prestino servizio presso l'amministrazione regionale, sono inquadrati nel ruolo regionale, a domanda degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con effetto dalla data di effettiva immissione nel ruolo regionale.

Per il personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 121.

Per il servizio prestato da detto personale fra la data di comando o distacco, o di diretta assunzione, e quella effettiva dell'inquadramento, viene corrisposto un assegno « una tantum » pari alla differenza fra il trattamento economico conseguente all'inquadramento e quello già in godimento, comprensivo delle somme eventualmente percepite dalla Regione a titolo diverso da compensi in deroga o per incentivazione per prestazioni eccezionali o per indennità di missione.

Art. 124.

Inquadramento del personale proveniente dal cessato C.R.P.E.

Il personale proveniente dal cessato C.R.P.E. attualmente in servizio non di ruolo presso gli uffici regionali, è inquadrato nella qualifica di funzionario, se provvisto del diploma di laurea, e nella qualifica di collaboratore se provvisto del titolo di studio di scuola media superiore.

A detto personale, è inoltre riconosciuta, ai soli effetti della progressione economica, un'anzianità convenzionale nella fascia funzionale di inquadramento pari alla metà del periodo di attività prestato a favore di suddetto comitato, sempre che non si tratti di borsisti.

Art. 125.

Assegno ad personam

Il personale trasferito o comandato che goda, a norma delle vigenti disposizioni, di un trattamento economico superiore a quello iniziale della qualifica funzionale di inquadramento nel ruolo regionale, maggiorato degli scatti e delle classi di stipendio spettanti, mantiene la differenza come assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica.

Art. 126.

Provvedimento di inquadramento

All'inquadramento del personale in servizio, di cui agli articoli 116 e seguenti, si provvede con atto della giunta regionale, sentita la commissione per l'inquadramento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel provvedimento di inquadramento devono essere espressamente indicati:

a) la qualifica funzionale di inquadramento;
b) l'anzianità nel ruolo;
c) il servizio riconosciuto ai sensi degli articoli 121 e 122;
d) la complessiva retribuzione annua lorda.

L'atto di inquadramento viene notificato direttamente al dipendente interessato, che può impugnarlo entro trenta giorni con ricorso motivato diretto alla giunta regionale.

Sul ricorso decide, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione, la giunta regionale, integrata dal presidente della commissione permanente competente per gli affari del personale e da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale regionale aderenti alle Confederazioni nazionali.

Art. 127.

Trattamento economico ad esaurimento

Agli ispettori generali ed ai direttori di divisione trasferiti o comandati alla Regione dalle amministrazioni dello Stato con la qualifica di dirigente superiore a norma degli articoli 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è mantenuto ad esaurimento il trattamento economico (stipendio ed indennità di funzione) stabilito per detta qualifica dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con le modalità previste nel medesimo decreto.

I dirigenti superiori sono inquadrati nel settimo livello funzionale-retributivo stabilito dalla presente legge.

I dirigenti superiori, in sede di primo inquadramento, possono optare per il trattamento economico stabilito per il personale inquadrato al settimo livello, mantenendo come assegno personale da riassorbirsi con i futuri miglioramenti l'eventuale differenza tra il trattamento ad esaurimento e quello del settimo livello.

Art. 128.

Attribuzione di funzione

Nella prima applicazione della presente legge ed entro il termine di trenta giorni dal completamento delle procedure di inquadramento, la giunta regionale provvede all'attribuzione delle mansioni di responsabile di ufficio ai dipendenti inquadrati nella qualifica di « responsabile di ufficio », sulla base delle specifiche competenze.

Analogo provvedimento è adottato, nello stesso termine, dall'ufficio di presidenza del consiglio per il personale del consiglio inquadrato nella stessa qualifica.

In via eccezionale e provvisoria, e per accertate esigenze di servizio, le mansioni di cui trattasi possono essere attribuite, con il consenso degli interessati, anche ad impiegati inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore.

In tal caso viene corrisposta al dipendente la differenza fra la retribuzione della qualifica di appartenenza e quella della qualifica superiore.

Le restanti mansioni saranno conferite con successivi provvedimenti della giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze.

Art. 129.

Onere finanziario

All'onere annuale valutabile in lire 4800 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nelle spese correnti del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali degli anni successivi in relazione agli stipendi ed altri assegni spettanti al personale, nonchè agli oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali.

Art. 130.

Riesame

Ogni triennio, a partire dal primo gennaio 1974, si esamineranno le questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico, di attività e di quiescenza, del personale della regione Basilicata.

All'esame dei problemi parteciperanno le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 131.

Norme incompatibili

Le disposizioni della presente legge annullano quelle di precedenti leggi regionali con esse incompatibili.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 25 luglio 1974

VERRASTRO

TABELLA A

QUALIFICHE RICONOSCIUTE DOPO L'APPLICAZIONE DELL'ART. 68 DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748

Qualifica funzionale dell'amministrazione regionale	Titolo di studio richiesto	Corrispondenza con le qualifiche: dell'amministrazione dello Stato	degli enti locali	di INAPLI-INIASA-ENALC
Ausiliario	Licenza elementare	Addetti alla pulizia.	Addetti alla pulizia.	Addetti alla pulizia.
Commesso .	Licenza elementare	Custode, commesso capo, commesso, operaio comune ed equiparabili.	Custode, commesso, bidello, commesso capo, cantonieri ed operai comuni in genere.	Usciere, usciere capo, custode, commesso ed equiparati.
Operatore . . .	Licenza media	Operaio qualificato: autista, meccanico, macchinista ed equiparabili.	Operaio qualificato: autista, meccanico macchinista, capo cantoniere, idraulico, elettricista, muratore e falegname.	
Assistente	Licenza media	Tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa, operaio specializzato, sorvegliante, idraulico, guardia di sanità ed equiparabili.	Applicato, centralinista, dattilografo, vigili urbani, magazziniere, vigile sanitario, guardiacaccia, guardiapesca, ecc.	Tutte le qualifiche della carriera esecutiva e l'istruttore pratico.
Collaboratore . .	Diploma di scuola media superiore	Tutte le qualifiche della carriera di concetto tecnica ed amministrativa ed equiparabili.	Tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa.	Tutte le qualifiche della carriera di concetto e l'insegnante teorico-pratico.
Funzionario	Laurea	Consigliere, direttore di sezione, segretario di comune di III e IV classe, ed equiparabili.	Segretario di sezione, ingegnere di sezione, direttore biblioteca, vice segretario capo, vice direttore ragioneria, architetto, ecc.	Tutte le qualifiche della carriera direttiva con esclusione delle qualifiche di capo divisione, ispettore generale e direttore generale.
Responsabile di ufficio .	Laurea	Direttore di divisione di 1ª classe, direttore di divisione di 2ª classe, ispettore generale ed equiparati.	2ª a capo divisione ed equiparati. 1ª a capo ripartizione ed equiparati.	Capo servizio - ispettore generale ed equiparati.

TABELLA *B*

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 119

Livelli	Qualifiche funzionali	Trattamento economico iniziale
I	Ausiliario	1.250.000
II	Commesso	1.875.000
III	Operatore	2.250.000
IV	Assistente	2.750.000
V	Collaboratore	3.250.000
VI	Funzionario	3.750.000
VII	Responsabile d'ufficio	4.375.000

Il trattamento di cui alla presente tabella è suscettibile della progressione economica di cui alla tabella *C*.

TABELLA *C*

TABELLA DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA DEL TRATTAMENTO DI CUI ALLA TABELLA *B*

Classi di stipendio		Scatti biennali
	2° anno	2,50 %
4° anno		17,50 % + 2,50 % = 20,00 %
	6° anno	2,50 % + 20,00 % = 22,50 %
8° anno		17,50 % + 22,50 % = 40,00 %
	10° anno	2,50 % + 40,00 % = 42,50 %
	12° anno	2,50 % + 42,50 % = 45,00 %
14° anno		15,00 % + 45,00 % = 60,00 %
	16° anno	2,50 % + 60,00 % = 62,50 %
	18° anno	2,50 % + 62,50 % = 65,00 %
	20° anno	2,50 % + 65,00 % = 67,50 %
	22° anno	2,50 % + 67,50 % = 70,00 %
24° anno		7,50 % + 70,00 % = 77,50 %
	26° anno	2,50 % + 77,50 % = 80,00 %
	28° anno	2,50 % + 80,00 % = 82,50 %
	30° anno	2,50 % + 82,50 % = 85,00 %

TABELLA *D*

INDENNITA' DI MISSIONE

I	Responsabile d'ufficio	L. 13.500
II	Funzionario	» 12.500
III	Collaboratore	» 10.500
IV	Assistente	» 9.000
V	Operatore	» 8.500
VI	Commesso	» 8.000
VII	Ausiliario	» 7.000

(6784)

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. 17.

Rifinanziamento della legge regionale 28 novembre 1972, n. 9, per provvidenze a favore delle imprese agricole in materia di concessione di credito di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 13 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CREDITO DI CONDUZIONE

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 9 del 28 novembre 1972 concernente provvidenze a favore delle imprese in materia di concessione di credito di conduzione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di L. 550.000.000.

Art. 2.

I prestiti di cui alla presente legge potranno essere concessi anche alle cooperative aventi tra i loro scopi quello di gestire *servizi collettivi in favore dei soci sempre che i singoli soci* non usufruiranno degli stessi prestiti per l'ammontare massimo complessivo loro concedibile.

Titolo II

ASSISTENZA ECONOMICA ALLE COOPERATIVE

Art. 3.

Per favorire e promuovere iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici possono essere sussidiate esecuzioni di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, dell'Ente di sviluppo. A tale fine la Regione può concedere un concorso sugli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 7 % sulla somma mutuata.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 4.

Alla spesa di L. 550.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 della presente legge si fa fronte mediante riduzione di detta somma dal fondo iscritto al cap. 721 con stanziamento di uguale importo al cap. 648 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 5.

Alla spesa di L. 600.000.000 derivante dall'applicazione dello art. 3 della presente legge si fa fronte mediante riduzione di detta somma dal fondo iscritto al cap. 721 con stanziamento di eguale importo al cap. 655 dello stato di previsione della spesa per il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione: cap. 721 fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - art. 9 legge 281 L. 1.150.000.000;

in aumento: cap. 548 (contributo per il credito di conduzione in agricoltura) L. 550.000.000;

in aumento: cap. 655 - di nuova istituzione - categoria trasferimenti « Contributo per l'assistenza tecnica-economica alle cooperative agricole »: L. 600.000.000.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 6 agosto 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. 18.

Variazione n. 1 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 13 *agosto* 1974)

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. 19.

Proroga scadenza credito agrario di conduzione. Annata agraria 1973-74.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 13 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle zone colpite da avversità atmosferiche nel giugno 1974 per cui è stata proposta la delimitazione territoriale con delibera della giunta regionale n. 855 del 19 giugno 1974, in applicazione dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la scadenza delle cambiali agrarie relative al credito agrario di conduzione di cui alla legge 19 ottobre 1973, n. 26, è prorogata di un anno ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

All'uopo, ai fini della concessione del contributo regionale sugli interessi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di L. 50.000.000.

Art. 2.

Alla spesa di L. 50.000 000 derivante dall'applicazione della legge si fa fronte mediante riduzione di detta somma dal fondo iscritto al cap. 721 con stanziamento di uguale importo al cap 648 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione: cap. 721 (fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - art. 9 legge 281): L. 50.000.000;

in aumento: cap. 648 (contributo per il credito di conduzione in agricoltura): L. 50.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 6 agosto 1974

VERRASTRO

(7180)

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° agosto 1974, n. 28.

Ineleggibilità a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 3 *agosto* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Non sono eleggibili a consiglieri d'amministrazione degli enti ospedalieri:

1) i consiglieri provinciali, negli enti operanti nella medesima provincia;

2) i consiglieri comunali, negli enti operanti nel medesimo comune;

3) gli amministratori e i dipendenti degli enti comunali di assistenza per gli enti ospedalieri operanti nel medesimo comune;

4) i componenti e i dipendenti delle commissioni provinciali di controllo competenti;

5) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dall'ente ospedaliero, dalla provincia o dal comune dove opera l'ente, nonchè da enti, istituti o aziende da essi dipendenti;

6) coloro che hanno il maneggio del denaro dell'ente o non ne hanno ancora reso il conto;

7) coloro che hanno lite pendente con l'ente ospedaliero secondo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 67, e dall'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1972, n. 51;

8) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse dell'ente;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati di corte d'appello, di tribunale e di pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione;

11) i deputati regionali, limitatamente agli enti ospedalieri comprendenti almeno un ospedale regionale.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate ai numeri 6 e 7 non si applicano agli amministratori di enti ospedalieri per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1974

BONFIGLIO

LEGGE 1° agosto 1974, n. 29.

Integrazione all'art. 20 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, recante integrazioni e modifiche di norme finanziarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 3 *agosto* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'art. 20 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, è così modificato:

« E' autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 200 milioni per la concessione alle amministrazioni comunali di contributi ad integrazione di quelli concessi dallo Stato ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, e della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la costruzione di scuole materne ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1974

BONFIGLIO

LEGGE 1° agosto 1974, n. 30.

Nuove norme sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 3 *agosto* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'ulteriore espletamento dei compiti di vigilanza e promozione per l'attuazione della riforma dell'Amministrazione regionale, l'attività della commissione istituita con l'art. 78 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è prorogata per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 72 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, ed il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1962, n. 23, sono soppressi.

Per l'utilizzazione e i trasferimenti del personale in servizio presso gli uffici periferici dello Stato è richiesto il parere del consiglio di direzione dell'assessorato che tratta, in sede regionale, le materie di competenza del relativo Ministero.

Le norme sui trasferimenti e l'assegnazione del personale di cui all'art. 88 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, si applicano anche al personale già appartenente al ruolo unico dei servizi periferici della Presidenza della Regione ed al personale del disciolto ESCAL.

Art. 3.

Nei confronti del personale per il quale l'Amministrazione adotti per la seconda volta la censura, salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, richiamate dall'art. 51 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, non si computa, agli effetti della progressione nelle classi di stipendio e della attribuzione degli aumenti periodici, l'anno di servizio in cui sia stata riportata la seconda sanzione.

La censura è inflitta dal direttore regionale o equiparato.

Art. 4.

La norma contenuta nell'art. 83 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, deve essere intesa nel senso che il congiungimento di servizi ivi previsto è effettuato esclusivamente ai fini di previdenza e di quiescenza.

Art. 5.

Ferma restando la dotazione organica prevista dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, nelle nuove assegnazioni alle commissioni provinciali di controllo deve essere destinato esclusivamente personale munito dei seguenti titoli:

a) ai servizi amministrativi, dirigenti del ruolo del personale amministrativo della Regione forniti di laurea in giurisprudenza e del titolo di procuratore legale;

b) ai servizi di ragioneria, assistenti del ruolo del personale amministrativo della Regione forniti del diploma di ragioniere o di laurea in economia e commercio.

Art. 6.

Per l'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'art. 31 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è, altresì, richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 7.

A decorrere dal 1° marzo 1974 alla tabella N relativa al trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge.

Art. 8.

Il n. 1. - Stipendi e le relative note della tabella N di cui all'articolo precedente sono modificati come segue:

1 - STIPENDI (*a*) (*b*) (*c*) (*d*) (*e*) (*f*)

QUALIFICA	Classi di stipendio mensile netto (1)	Anzianità richiesta per l'attribuzione
Segretario generale e Ragioniere generale	595.192	
Direttore regionale ed equiparato	563.630	
Dirigente ed equiparato	233.860	0
	253.913	1
	281.119	3
	326.041	5
	382.302	10
	457.643	23
Assistente ed equiparato	217.662	0
	233.860	1
	253.913	3
	281.119	5
	326.041	10
	382.302	23
Archivista dattilografo	201.566	0
	217.662	2
	233.860	6
	253.913	10
	281.119	16
	326.041	23
Commesso, agente tecnico, operaio	187.821	0
	201.566	2
	217.662	6
	233.860	10
	253.913	16
	281.119	23

(*a*) *Ruoli tecnici* - Il trattamento economico dei dirigenti e delle qualifiche equiparate dei ruoli tecnici *è quello risultante dalla seguente* tabella:

Classi di stipendio mensile netto (1)	Anzianità richiesta per l'attribuzione
253.913	0
281.119	2
326.041	4
382.302	9
457.643	19

(*b*) Per ogni biennio di permanenza in ciascuna classe di stipendio di ciascuna qualifica, e fino al conseguimento dell'ultima classe, sono attribuiti aumenti periodici nella misura del 2,50 per cento della retribuzione.

Nell'ultima classe di stipendio di tutte le qualifiche e nelle qualifiche con una sola classe di stipendio sono attribuiti aumenti periodici biennali nella misura del 4 per cento della retribuzione.

(*c*) Il personale della qualifica di commesso ed equiparato attualmente in servizio conserverà come assegno personale, pensionabile e non riassorbibile con il conseguimento della successiva classe di stipendio e degli aumenti periodici biennali, l'eventuale differenza fra il trattamento economico goduto in base al prontuario delle retribuzioni già in vigore al 1° gennaio 1974 e la retribuzione spettante, a parità di anzianità di servizio, secondo le classi di stipendio istituite con la presente legge.

(*d*) Restano salvi gli effetti dell'anzianità convenzionale attribuita al personale in base a disposizioni di leggi speciali.

(*e*) Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno al costo della vita secondo le vigenti disposizioni di legge regionale. L'attuale limite di lire 100.000 viene elevato a lire 115.000 a decorrere dal 1° gennaio 1975 e a lire 130.000 a decorrere dal 1° gennaio 1976.

(1) Senza le detrazioni dall'imposta, ai sensi degli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(*f*) Al personale dell'Amministrazione regionale compete una 13ª mensilità in misura pari alla retribuzione netta mensile percepita, da erogarsi entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 9.

L'indennità di trasferta spettante al personale comandato in missione, prevista al n. 3. - Trattamento di missione della tabella N, annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, nonchè all'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, viene aumentata del 25 per cento.

L'indennità chilometrica prevista al comma terzo del citato n. 3 viene aumentata a lire 50.

Allo stesso n. 3 sopracitato vengono aggiunti, dopo il terzo comma, i seguenti altri:

« Al personale che riveste la qualifica di agente tecnico con le mansioni di capo vivaista è capo operaio è attribuita, nel caso in cui non disponga di mezzo di trasporto fornito dalla Pubblica Amministrazione, una indennità nella misura mensile appresso specificata.

L'indennità viene erogata dietro certificazione del direttore dei lavori:

a) per percorrenze giornaliere da 8 a 10 km, lire 15.000;
b) per percorrenze giornaliere fino a 20 km, lire 20.000;
c) per percorrenze giornaliere fino a 30 km, lire 25.000;
d) per percorrenze giornaliere fino a 50 km, lire 30.000;
e) per percorrenze giornaliere superiori a 50 km, lire 30.000 per i primi 50 km e lire 40 per ogni km in più.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta al personale che abbia effettuato almeno 15 giorni lavorativi nel mese ».

Art. 10.

L'indennità prevista dal n. 5 della tabella N, annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è determinata in lire 20.000 mensili lorde ed è riservata al personale addetto esclusivamente e continuativamente alla conduzione degli autoveicoli e solo per i periodi di effettivo svolgimento delle mansioni.

Art. 11.

Alla tabella N, annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è aggiunto il seguente numero:

« 6. - INDENNITA' AL PERSONALE ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI MECCANOGRAFICI.

Al personale dell'amministrazione regionale addetto esclusivamente ai centri elettronici-meccanografici operanti nell'amministrazione regionale è dovuta una indennità, per ogni giornata di effettiva presenza, nella misura di:

lire 2.000 ai componenti il centro elettronico e ai capi servizio meccanografici;

lire 1.800 agli operatori addetti ai servizi meccanografici ».

Art. 12.

Al personale della Regione di cui alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, a decorrere dal 1° marzo 1974, è attribuito un aumento tabellare di lire 25.000 mensili, elevato a lire 35.000 mensili per il personale con qualifica di maresciallo all'ultima classe di stipendio.

Art. 13.

E' soppresso il contributo assistenziale, posto a totale carico dei pensionati e titolari di assegni vitalizi, previsto dall'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1966, n. 1.

Art. 14.

L'assegno vitalizio, previsto dagli articoli 7, n. 1, e 10 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è attribuito nella misura del 50 per cento dell'ultima retribuzione a prescindere dagli anni di effettivo servizio prestato dal dipendente.

Art. 15.

Sulla base del trattamento economico conseguente all'applicazione della presente legge, con decorrenza 1° marzo 1974, si provvede alla riliquidazione delle pensioni e degli assegni vitalizi.

Art. 16.

Nei confronti dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato, inquadrati nel ruolo di cui alla tabella M annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, si applica il trattamento pensionistico riservato ai dipendenti regionali a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

Art. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, esclusi quelli relativi agli articoli 9, 10, 11 e 15 e quelli relativi all'aumento dell'indennità di trasferta per missioni al personale regionale, valutati per l'anno finanziario in corso in lire 5.508 milioni, si fa fronte quanto a lire 4.308 milioni con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione concernenti stipendi ed altri assegni fissi e compensi per lavoro straordinario al personale regionale e quanto a lire 1.200 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1974.

All'onere di lire 550 milioni, da versare al fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione per le finalità dell'art. 15 e all'onere di lire 24 milioni e di lire 12 milioni derivanti dalla applicazione rispettivamente degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

L'onere per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni al personale regionale non può superare, per l'anno finanziario in corso, quello previsto nel bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Ai maggiori oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, previsti in lire 1.264 milioni, si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1974

BONFIGLIO

(6933)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742690)